



Comune di Curtarolo

Provincia di Padova

Curtarolo, **23/06/2023**

Oggetto: Ditta: HIDE S.p.a.

ID pratica SUAP: 01970080287-23122019-1520 prot. 202616 del 23-12-2019

Codice pratica SUAP: 2020SUAP01

Richiesta di ampliamento attività produttiva in variante al P.R.G. al P.A.T. ed al P.A.T.I. Medio Brenta ai sensi dell'art. 8 DPR 160/2010 e dell'art. 4 della LRV 55/2012

Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art. 14-bis, c.5, legge n. 241/1990 – Forma semplificata in modalità asincrona

art. 14-bis L. 241/1990 – art. 8 DPR 160/2010 – art. 4 LR 55/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE (SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE)

PREMESSO che:

- il Comune di Curtarolo è inserito nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale "PATI del Medio Brenta", del quale la Giunta Provinciale con delibera n. 49 del 22 febbraio 2012, ha ratificato l'approvazione, già espressa nella conferenza dei servizi decisoria del 26 novembre 2010;
- il Comune di Curtarolo è dotato del Piano di Assetto del Territorio, approvato con prescrizioni con Decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 115 del 05/09/2018, a seguito della VTR n. 52 del 30.07.2018, successivamente pubblicato nel BUR n. 96 del 21/09/2018 e, conseguentemente, divenuto efficace il 06.10.2018 (15 giorni dopo la pubblicazione);
- ai sensi del comma 5-bis dell'art. 48 della Legge Regionale n. 11/2004 e ss.mm.ii., a seguito dell'approvazione del Piano di Assetto del Territorio, il Piano Regolatore Generale vigente nel Comune di Curtarolo, è diventato il primo Piano degli Interventi per le parti compatibili con il P.A.T. stesso;
- Con delibera di Consiglio n. 45 del 28/09/2019 il Comune di Curtarolo è stato esercitato il recesso unilaterale dall'Unione dei Comuni del Medio Brenta per la gestione associata dello SUAP con effetto dal 01/01/2020;
- la ditta HIDE s.p.a., ha attivato in data 24/12/2019 (Prot. N. 17739) ID pratica n. 01970080287-23122019-1520, allo S.U.A.P. Associato dei Comuni di Cadoneghe e Curtarolo attraverso il Portale Impresainungiorno, richiesta di procedimento unico ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e art. 4 L.R.V. n. 55/12 per l'ampliamento dell'edificio produttivo esistente in zona impropria;
- l'area su cui insiste l'edificio produttivo, oggetto dell'ampliamento, è ubicata in via Piave catastalmente censita al catasto terreni in Comune di Curtarolo, foglio 6 mappali 105, 106 (porzione), 566, per una superficie catastale complessiva di mq. 15.675,00, sulla quale insiste un fabbricato a destinazione artigianale avente una superficie coperta di mq. 3870, costituito da un piano fuori terra nella parte dei laboratori e depositi, e da due piani fuori terra nella parte uffici e alloggio per i custodi. La ditta "HIDE s.p.a.", proprietaria degli immobili, ha sede a Curtarolo in via Piave n. 11/13, partita I.V.A. 01970080287 legalmente rappresentata dal sig. STOCCO IVANO, esercitante l'attività di salatura e dissalatura delle pelli finalizzata alla preparazione alla concia, attività, quest'ultima, che non è oggetto dell'attività del predetto stabilimento di HIDE S.p.a.;
- a seguito dell'istanza di attivazione del procedimento di cui sopra, lo sportello SUAP associato dei



Comune di Curtarolo

Provincia di Padova

comuni di Cadoneghe e Curtarolo ha convocato una Conferenza di Servizi in data 19/06/2020 che si è conclusa con l'esigenza condivisa di un approfondimento delle tematiche trattate e con la richiesta di documentazione integrativa. A questa prima Conferenza di Servizi ne sono seguite, in data 14/09/2020 e in data 15/10/2020 altre due, sempre a carattere istruttorio. In data 04/12/2020 si è svolta la Conferenza di Servizi decisoria che ha concluso l'esame del procedimento di variante urbanistica, ai sensi dell'art. 4 L.R. 55/2012, conseguente al progetto di ampliamento, di un edificio produttivo esistente, presentato dalla ditta HIDE s.p.a., esprimendosi favorevolmente all'adozione della variante con le prescrizioni dei pareri allegati al verbale;

- il predetto atto favorevole della Conferenza di Servizi del 4.12.2020 dava atto dell'espressione favorevole, anche con indicazione di specifiche prescrizioni, ferma restando l'applicazione dell'art. 7 dell'art. 14 ter della Legge n. 241/990, degli enti e delle Autorità tenute ad esprimere il proprio parere *ratione materiae*, e più precisamente di: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova; l'ULSS 6 Euganea; l'Amministrazione del Comune di Curtarolo; il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive; la Regione Veneto – U.O. Genio Civile di Padova; il Responsabile Ufficio Urbanistica/Edilizia del Comune di Curtarolo; il Responsabile del Suap Associato dei Comuni di Cadoneghe e Curtarolo; I Comuni del PATI del Medio Brenta: Campodoro, Carmignano di Brenta; Gazzo; Grantorto, Piazzola sul Brenta; San Giorgio in Bosco, Villafranca Padovana; Provincia di Padova, Dirigente servizio pianificazione territoriale e urbanistica, Regione Veneto-Commissione VAS;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 16/03/2021 ad oggetto: "Variante al PATI del Medio Brenta, PAT e P.I. del Comune di Curtarolo ex art. 8 DPR n. 160/2010 e art. 4 L.R. n 55/2012 per l'ampliamento dell'area produttiva in zona impropria della ditta HIDE s.p.a.", si è proceduto all'approvazione della variante;
- il procedimento SUAP si è concluso in data 31/3/2021 con il rilascio, da parte del SUAP associato dei Comuni di Cadoneghe e Curtarolo del provvedimento unico n. 29 Permesso di Costruire n. 2020 SUAP01, ed, in data 25/03/2021 Repertorio N° 2.952 registrato a Padova il 29/03/2021 al n. 12245 serie 1T, si è proceduto alla sottoscrizione della Convenzione, tra il legale rappresentante della società HIDE s.p.a. e il Comune di Curtarolo;
- in data 19/04/2021 Prot. n. 95603 la ditta HIDE s.p.a. ha comunicato l'inizio lavori relativo al previsto ampliamento dell'esistente edificio industriale e delle relative opere accessorie;
- successivamente, i sigg.ri Baietta e Dentone hanno interposto ricorsi in via principale e per motivi aggiunti avanti al TAR Veneto per l'annullamento dei predetti atti, nonché di una serie di atti e/o provvedimenti ritenuti presupposti e/o connessi ai precedenti, definitosi con Sentenza n. 299/2022 del 15/02/2022, a mezzo della quale, il TAR per il Veneto ha respinto il ricorso proposto in via principale, in quanto inammissibile ed ha rigettato i primi sei motivi d'impugnazione dei Motivi Aggiunti e ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi d'impugnazione, accogliendo però il Ricorso per motivi aggiunti, tuttavia limitatamente e specificatamente al settimo motivo di censura, ravvisando una carenza d'istruttoria sui necessari presupposti al procedimento di variante, con riguardo all'inscindibilità del processo produttivo e/o all'inesistenza di aree idonee ad ospitare un intervento di ampliamento di un insediamento principale all'esterno di quella contigua all'area in cui il predetto è collocato;
- In particolare, il Collegio della II^a Sezione del T.A.R. Veneto ha rilevato che "la valutazione relativa alla indisponibilità dei due lotti (n. 26 e n. 27) in zona propria, individuati dalla soc. HIDE s.p.a. è stata compiuta in modo non condivisibile, in quanto se il lotto n. 27 può effettivamente ritenersi non disponibile, poiché a quanto si evince nella relazione HIDE è attualmente utilizzato dalla proprietaria, lo stesso non può dirsi con riguardo al lotto n. 26 che HIDE ha affermato esser non in vendita, in quanto detta circostanza (oltre a non essere provata) non è sufficiente a dimostrare



Comune di Curtarolo

Provincia di Padova

l'indisponibilità, in assenza di prova di una manifestata contrarietà del proprietario a vendere l'area ovvero a metterla a disposizione della Società controinteressata (HIDE s.p.a.) ad altro titolo", altresì, infine disponendo che "L'amministrazione è tenuta a rivalutare il progetto alla luce dei criteri indicati in motivazione" e "per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati con salvezza degli ulteriori atti dell'amministrazione";

- Il T.A.R. per il Veneto ha respinto il ricorso in relazione alle domande di annullamento degli atti per tutti gli altri motivi. Ha confermato così, sancita l'invalidità dell'istruttoria limitatamente a quanto riportato nei due punti che precedono e l'illegittimità consequenziale sugli atti diversi e di diversa natura (in quanto attinenti ad aspetti del tutto alieni rispetto all'atto istruttorio ritenuto deficitario), la validità intrinseca proprio degli atti diversi all'istruttoria ritenuta deficitaria, tra i quali figurano anche, non tutti e solo parzialmente impugnati, i pareri e gli atti posti in essere dagli altri enti, autorità e soggetti competenti *ratione materiae* (*supra* specificamente indicati, atti che pure, ricostituita la legittimità dell'unico atto ritenuto illegittimo, sono da considerarsi pienamente validi);

PRESO ATTO che:

- In data 31/10/2022 prot. 393195, successivamente integrata in data 11/11/2022 prot. 406324, nonché in data 30/11/2022 prot. 440137, la ditta HIDE s.p.a. ha presentato, allo SUAP di Curtarolo attraverso il Portale "Impresainungiorno", istanza di riattivazione del procedimento SUAP connesso alla pratica n. 01970080287-23122019-1520 per la riedizione della fase istruttoria del procedimento nei limiti di cui alle motivazioni della Sentenza n. 299/2022 del 15/02/2022 del TAR per il Veneto, con la quale allegava le integrazioni in punto di indisponibilità di altre aree in zona propria astrattamente idonee ad ospitare l'ampliamento dello stabilimento, e con le quali descriveva l'inscindibilità del processo produttivo;
- l'istanza è diretta a riattivare il procedimento affinché l'istanza di ampliamento sia riesaminata secondo i criteri *supra* riportati.
- in particolare, la società ha depositato la seguente documentazione: la Relazione tecnica sulle ragioni dell'ampliamento, predisposta dallo Studio Venice Architects; gli accertamenti e le valutazioni tecniche istruttorie di natura specialistica contenute nella Relazione tecnica pro veritate del Prof. Lovato sull'unicità o frazionabilità del ciclo produttivo; la tavola di layout del ciclo produttivo; le dichiarazioni di indisponibilità delle aree site in zona propria che secondo i ricorrenti avrebbero potuto ospitare l'ampliamento;
- Con nota prot. 13954 del 28/12/2022, l'Ufficio SUAP ha provveduto all'indizione di una Conferenza di Servizi Decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990;

CONSIDERATO che:

- il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte, che come detto si erano già espresse favorevolmente con atti intrinsecamente validi (fatta eccezione per l'istruttoria nei limiti di quanto accertato dal TAR Veneto, e come sopra specificato), avrebbero dovuto rendere le proprie determinazioni è comunque decorso il 26/02/2023;
- i pareri/nulla osta/atti di assenso delle Autorità, degli enti e dei soggetti competenti *ratione materiae*, come *supra* specificamente indicati, si configurano favorevoli, anche con prescrizioni, e anche ai sensi dell'art. 7, legge n. 241/1990, e costituiscono parte integrante del presente atto, considerandosi peraltro che la precitata Sentenza del T.A.R. Veneto n. 299/2022 non ha accolto i motivi di doglianza già interposti dai Signori Baietta e Dentone, se non limitatamente all'istruttoria e negli ulteriori limiti di quanto sopra riportato;



Comune di Curtarolo

Provincia di Padova

- relativamente alle carenze istruttorie rilevate dalla sentenza n. 299/2022 del TAR Veneto, la Relazione Tecnica a firma del competente Responsabile del Servizio del Comune di Curtarolo, del 6.12.2022, ha valutato in modo oggettivo i presupposti richiesti dalla norma in ordine all'ampliamento dello stabilimento di HIDE S.p.a., accertando – valutate le ragioni tecniche che determinano la necessità di ampliamento (di cui vi è riscontro nella Relazione tecnica di HIDE e dei documenti allegati, in particolare la Tavola di dettaglio del Layout produttivo, che dà altresì atto del dimensionamento complessivo, rapportato agli spazi necessari ai diversi momenti del processo produttivo interno) – che gli unici lotti astrattamente idonei ad ospitare l'ampliamento non risultano disponibili sul mercato; la non frazionabilità in due differenti siti del processo produttivo;

CONSIDERATO che il progetto di ampliamento dello stabilimento del privato istante è rimasto immutato rispetto a quello che è già stato oggetto del provvedimento unico del SUAP n. 29 del 31.3.2021 e per il quale era già stato rilasciato il permesso di costruire corredato dalle prescrizioni;

CONSIDERATO che - fermo restando che il progetto di ampliamento dello stabilimento è rimasto identico - l'approfondimento istruttorio condotto dal SUAP, conformemente alla predetta statuizione del T.A.R., ed esaminati i documenti integrativi depositati da HIDE, che illustrano elementi di dettaglio che non erano stati considerati nell'ambito del procedimento la cui istruttoria è stata ritenuta deficitaria, consente ora di evidenziare che:

a) in zona cd. "propria" non sono rinvenibili aree disponibili, idonee ad ospitare il progetto di HIDE S.p.a. (superficie fondiaria minima pari a mq 6.691,16 (4.014,70:0,6) tenendo conto di un indice di copertura pari al 60% della S.F. del lotto) recante ad oggetto l'ampliamento in zona impropria, e che ciò emerge oggettivamente dai documenti che hanno connotato la rinnovazione dell'istruttoria svolta sino ad oggi su questo specifico punto;

b) si configura in ogni caso l'unicità del processo produttivo.

La puntuale disamina dei singoli momenti del ciclo di lavorazione e delle interconnessioni tra esse determina la non frazionabilità del ciclo produttivo che sarà svolto nell'ambito dello stabilimento di HIDE, considerato nella superficie attuale e di ampliamento.

Il processo produttivo di HIDE si connota per diverse fasi di lavorazione svolte in successione. Per ciascuna fase di lavorazione è prevista la necessità di appositi spazi, dedicati sia alle diverse operazioni, sia alle diverse categorie delle pelli che devono essere trattate. In detti spazi saranno collocati gli strumenti di nuova generazione, tecnologicamente adeguati in sostituzione di quelli vetusti esistenti, e troverà luogo la conservazione dei diversi prodotti ottenuti dalle lavorazioni.

La superficie prevista con l'ampliamento è congrua con: la differenziazione delle aree dedicate ai diversi momenti delle operazioni di lavoro; gli spazi necessari alle diverse fasi interne del ciclo produttivo; gli spazi di distanziamento e per la movimentazione degli operatori e del prodotto in regime di sicurezza; nonché per la collocazione dei macchinari.

Quanto alla necessità di mantenere le singole fasi di lavoro in un unico contesto spaziale, emerge la stretta connessione di esse, e la necessità che le stesse siano svolte in rapida successione temporale, in condizioni di temperatura e umidità costanti. In estrema sintesi, la lavorazione del prodotto non può che avvenire integralmente all'interno dello stabilimento. Diversamente, si verificherebbero processi degenerativi e degradativi del prodotto. Proprio a questo fine, si rende necessario che tutto l'ambiente di lavoro presenti specifiche condizioni ambientali interne, una apposita logistica interna e movimentazione tra le aree dedicate alle diverse fasi. Nell'accedere da una fase di lavorazione all'altra,



Comune di Curtarolo

Provincia di Padova

la necessità di evitare forme di contaminazione con l'esterno e mantenere il prodotto esposto a temperatura e condizioni di umidità costanti, non consente di svolgere alcuni momenti della lavorazione all'interno dello stabilimento, e altre in luoghi diversi, in quanto lo spostamento del prodotto non finito determinerebbe conseguenze che impedirebbero la realizzazione del prodotto finito. Coerentemente a ciò, il progetto prevede sistemi di areazione, ventilazione, raffrescamento, refrigerazione, e robot di imballaggio, e pure una movimentazione delle pelli per via aerea, all'interno dello stabilimento. Gli elementi tecnologici, gli strumenti e i macchinari di lavorazione configurano così un contesto integrato.

Inoltre, deve osservarsi che la società ha ampiamente documentato, per mezzo di una relazione tecnico-scientifica, gli aspetti squisitamente tecnici, delle scienze fisiche e chimiche, circa la necessità di svolgere le lavorazioni in un ambiente costantemente monitorato e costante quanto ad areazione, ventilazione e raffrescamento. Le ragioni tecniche sottese al progetto sono ampiamente esplicate, in maniera chiara e documentata, con puntuali riferimenti alla letteratura di settore, e trovano coerente traduzione nella Relazione tecnica dello Studio Venice Architects, e nella rappresentazione di layout, che dimostrano una effettiva concezione unitaria del sistema produttivo, funzionale alla realizzazione di un prodotto finito di eccellenza e tracciabile.

CONSIDERATO che, stanti le caratteristiche del progetto di ampliamento rappresentate nella Relazione e nella planimetria di HIDE, a ben vedere l'unicità del processo produttivo emerge anche dalla sola Tavola di Layout, la cui rappresentazione mette in evidenza, grazie ai dispositivi, ai macchinari indicati e agli altri strumenti, lo svolgimento di un processo produttivo circolare in condizioni atmosferiche e climatiche costanti e monitorate. Solo a titolo esemplificativo, si può infatti notare che anche la movimentazione delle pelli tra le diverse stazioni di lavoro, all'interno stesso dello stabilimento, risultante dall'ampliamento dell'immobile esistente (dunque: la movimentazione delle pelli dalla parte "vecchia" a quella "nuova" dello stabilimento), avverrà per mezzo di flussi di lavorazione di una catenaria a temperatura controllata. Ancora a titolo di esempio, si può notare la massiccia presenza di celle frigorifere, funzionali ad ospitare tanto il materiale in entrata, quanto il prodotto lavorato;

CONSIDERATO ALTRESI' che, oltre alle considerazioni sopra riportate, che rivestono autonoma rilevanza, deve considerarsi che l'Ufficio tecnico di Curtarolo, ha svolto un'ampia, approfondita e puntuale disamina circa l'istanza presentata da HIDE, il cui esito è esposto nella relativa Relazione tecnica, dalla quale emerge, sinteticamente e rinviandosi per le motivazioni sottese alle premesse e alle considerazioni di detta Relazione, che:

- i lotti n° 26 e n° 27 citati nella sentenza n. 299/2022 del TAR Veneto corrispondono rispettivamente ai lotti n° 11 e n° 13 della tabella allegata alla Relazione tecnica comunale. Il lotto n. 11 (cit. come n. 26 dalla Sentenza) è di proprietà della società Meccanica Nicoletti S.R.L.; il lotto n. 27 corrisponde a terreno di proprietà della società KTS S.r.l.

Ad esito dell'indagine della Relazione tecnica, emerge che il lotto n. 27 di proprietà di KTS S.r.l. configura area di utilizzo pertinenziale della ditta KTS srl., come risulta chiaro dalla visione dell'estratto con sovrapposto il catastale e l'ortofoto 2018, ma ancor prima, e più semplicemente, dal sopralluogo effettuato sull'area. Il lotto n. 11 (connotato come n. 26 in sentenza, è di proprietà della Meccanica Nicoletti S.R.L., che ha attestato di non essere disponibile a cedere il lotto, il quale ultimo è pertanto non disponibile;

1. dunque i lotti 2 e 11 (n° 26), gli unici lotti idonei per ospitare solamente la parte in ampliamento, non risultano di certo disponibili sul mercato, ad alcun titolo, come risulta comprovato dalle dichiarazioni dei proprietari delle predette aree, che hanno manifestato l'indisponibilità di dette aree a qualsivoglia titolo; per quanto attiene al lotto n. 2, di proprietà della società Tecnover si evidenzia che quest'ultima non è



Comune di Curtarolo

Provincia di Padova

disponibile a cedere l'immobile ad alcun titolo, anche perchè ritenuto funzionale proprio allo sviluppo dell'attività della società proprietaria;

2. l'esame della Relazione pro veritate, prodotta da HIDE in relazione all'unicità o frazionabilità del ciclo produttivo, consente di apprezzare positivamente, in maniera esaustiva e nel merito, le ragioni della non frazionabilità in due differenti siti del processo produttivo e della necessaria interdipendenza delle attività destinate a svolgersi nel nuovo capannone (ampliamento) e quelle che già si svolgono in quello esistente e conseguentemente dell'impraticabilità di soluzioni alternative;

3. l'esame della relazione tecnica istruttoria e della tavola n° 09.3 – "Planimetria Layout del ciclo produttivo esistente e di progetto" presentata da HIDE consentono di apprezzare positivamente e riconoscere in maniera esaustiva e nel merito, le esigenze tecniche per le quali la ditta HIDE s.p.a. ha l'imprescindibile necessità di un ampliamento di tali dimensioni;

4. dalla puntuale disamina effettuata, le carenze istruttorie rilevate dalla sentenza n. 299/2022 del TAR Veneto, risultano pertanto essere state oggetto di idonea, adeguata e approfondita rinnovazione dell'istruttoria, che ha accertato oggettivamente la sussistenza dei presupposti, siccome disciplinati dalla normativa in materia, dell'insufficienza e/o dell'assenza nello strumento urbanistico di aree destinate ad insediamenti produttivi, nonché dell'inscindibilità del ciclo produttivo.

Anche le rappresentazioni grafiche dell'area, e la sovrapposizione delle planimetrie con l'ortofoto, dimostrano che non risultano esserci aree disponibili ad accogliere il totale o parziale trasferimento dell'impianto produttivo oggetto di richiesta di ampliamento da HIDE s.p.a.

CONSIDERATO peraltro che i Signori Baietta e Dentone hanno svolto istanza di accesso agli atti depositati dalla società HIDE al fine della riattivazione del procedimento SUAP, e alla relazione dell'Ufficio tecnico del Comune di Curtarolo, che sono stati loro trasmessi in copia.

RITENUTO che le condizioni e prescrizioni, rese dalle Amministrazioni con i pareri positivi di cui sopra, possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

ADOPTA la seguente

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA

della Conferenza di servizi decisoria art.14-bis, c.5, legge n.241/1990,
in forma semplificata e asincrona, come sopra indetta e svolta

APPROVA l'intervento proposto con le condizioni e prescrizioni formulate dai vari Enti come sopra riportate;

DI DARE ATTO che:

- la presente determinazione costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico comunale;
- sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati.
- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorreranno dalla data di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento da parte del SUAP in



Comune di Curtarolo

Provincia di Padova

conformità alle disposizioni di cui al DPR 160/2010.

Ottenuti i sopra riportati pareri da parte delle Autorità, degli enti e dei soggetti competenti *ratione materiae*, si intende concluso con esito positivo il procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 14 bis comma 5 L. 241/1990.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l'Area IV Urbanistica – Edilizia Privata – SUAP e Commercio del Comune di Curtarolo, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to digitalmente
Arch. Mario Vizzini



ACQUE RISORGIVE CONSORZIO DI BONIFICA

Prot. N. 335 /DD/MR

Mirano (VE), 11 GEN. 2023

Ns. Rif. N. 17043/2022

POS 1048/2022

SPETT.LE
COMUNE DI CURTAROLO
SUAP
suap.pd@cert.camcom.it

e, p.c. SPETT.LE
REGIONE DEL VENETO
GENIO CIVILE DI PADOVA
geniocivilepd@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n. 01970080287-23122019-1520-SUAP 6776-01970080287

Ditta: HIDE PELLI SPA

Richiesta di ampliamento attività produttiva in variante al P.R.G. al P.A.T. ed al P.A.T.I. Medio Brenta ai sensi dell'art. 8 DPR 160/2010 e dell'art. 4 della LRV 55/2012

Indizione Conferenza di Servizi Decisoria – forma semplificata, modalità asincrona

art. 14-bis L. 241/1990 e s.m.i.

Conferma parere idraulico

Con riferimento alla pratica in oggetto, con la presente si comunica che lo scrivente Consorzio, in considerazione della documentazione qui pervenuta con nota Prot. N. 17043 del 28/12/2022, per quanto di propria competenza conferma la validità del parere rilasciato con propria nota prot. N. 4413 del 25/03/2020, che si allega in copia.

Resta inteso che, qualora dovessero in futuro essere apportate modifiche sostanziali al progetto idraulico di ampliamento dell'attività produttiva, dovrà essere richiesta la revisione del parere di cui sopra, depositando al protocollo consortile una nuova istanza.

Rimanendo a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Capo Ufficio
Pareri e Concessioni
(dott. urb. Davide Denurchis)

Ufficio Pareri e Concessioni

Capo Ufficio: dott. urb. Davide Denurchis

Istruttore Tecnico: ing. Michele Rampado

e-mail: m.rampado@acquerisorgive.it – tel. 0415459144

Via Rovereto, 12- 30174 Venezia - COD. FISC. 94072730271

Web: www.acquerisorgive.it - E-mail: consorzio@acquerisorgive.it

PEC: consorzio@pec.acquerisorgive.it

Telefono 0415459111 - Telefax 0415459262

Numero di emergenza Unita' locale di Venezia: 335-7489972

Numero di emergenza Unita' locale di Mirano: 348-6015269



ACQUE RISORGIVE CONSORZIO DI BONIFICA

Prot. N. 4413
li, 25 MAR. 2020
Ns. Rif. N. 136-3719-4240/2020
Risposta alla nota N. _____
del _____
POS 28/2020

Spett.le
COMUNE DI CURTAROLO
SUAP
suap.pd@cert.camcom.it

Oggetto: REP_PROV_PD/PD-SUPRO/0046252 del 20/03/2020

Comunicazione pratica SUAP n. 01970080287-23122019-1520 - SUAP 6776 -
01970080287 HIDE PELLI SPA
01970080287-23122019-1520 Prot. 0202616 del 23/12/2019

Parere su relazione di compatibilità idraulica

Con riferimento alla Vostra nota qui pervenuta in data 08.01.2020, e successive integrazioni del 11.03.2020 e del 20.03.2020, con la presente si informa che lo scrivente Consorzio:

- visionati gli elaborati tecnici allegati;
- in considerazione dei contenuti della relazione idraulica a firma dell'ing. Anita Scalco, la quale verifica l'invarianza idraulica dell'area oggetto di urbanizzazione a seguito della opere di compensazione e mitigazione che verranno realizzate;
- fatte salve le competenze e i diritti di altri Enti, Amministrazioni o privati;

per quanto di propria competenza, esprime parere idraulico favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto.

In fase di esecuzione lavori, dovranno essere scrupolosamente rispettate le seguenti prescrizioni:

- la portata scaricata dal nuovo intervento non dovrà essere superiore a quella desunta da un coefficiente udometrico pari a 10 l/sec per ha;
- la portata in eccesso dovrà essere totalmente laminata, mediante la creazione di volumi d'invaso compensativi, non inferiori a mc. 712 resi idraulicamente efficaci da idonei dispositivi di regolazione delle portate;

Via Rovereto, 12- 30174 Venezia - COD. FISC. 94072730271
Web: www.acquerisorgive.it - E-mail: consorzio@acquerisorgive.it
PEC: consorzio@pec.acquerisorgive.it
Telefono 0415459111 - Telefax 0415459262
Numero di emergenza Unita' locale di Venezia: 335-7489972
Numero di emergenza Unita' locale di Milano: 348-6015269
Informativa in materia di Privacy Policy visibile sul sito acquerisorgive.it



ACQUE RISORGIVE CONSORZIO DI BONIFICA

- le aree destinate alla laminazione delle acque di piena, dovranno essere attentamente conformate in maniera tale da garantirne il completo asciugamento a termine degli eventi meteorologici; dovranno pertanto essere adottati tutti i dispositivi necessari ad assicurare il drenaggio delle acque, garantendo così la salubrità e la sicurezza delle stesse;
- la disponibilità dei volumi di invaso previsti nel bacino a cielo aperto di progetto può risultare limitata da eventuali interferenze con la falda laddove questa dovesse risultare emergente rispetto alla quota di fondo dello stesso. Si rileva pertanto la necessità di verificare la quota della falda, eventualmente con sondaggi di opportuna durata, e in caso di interferenza con il bacino di invaso dovranno essere individuati adeguati interventi di compensazione;
- la rete di smaltimento delle acque meteoriche dovrà essere realizzata in modo da garantire un funzionamento a pelo libero; qualora, in considerazione del livello di massimo invaso, la rete di raccolta delle acque meteoriche dovesse funzionare a pressione, dovrà essere rilasciata dal collaudatore delle opere idrauliche una certificazione attestante l'efficacia della tenuta dei tubi;
- il setto di laminazione presente all'interno del manufatto di regolazione delle portate, dovrà essere reso facilmente *rimovibile ed ispezionabile*, al fine di consentirne la frequente e costante manutenzione;
- la chiusura superiore del pozzetto di regolazione della portata dovrà essere preferibilmente realizzata con una griglia completamente rimovibile di adeguate caratteristiche dimensionali e strutturali;
- la manutenzione del bacino di invaso a cielo aperto dovrà essere garantita prevedendo idonei spazi di manovra per i mezzi e i macchinari occorrenti per lo svolgimento di tale attività;
- l'innalzamento della quota del piano campagna dell'area interessata dall'intervento, dovrà essere eseguito salvaguardando sotto il punto di vista idraulico le aree contermini con l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari; dovrà in ogni caso essere garantita una disponibilità di volumi di invaso non inferiori a mc 157 (pari a circa 150 mc/ha in riferimento alle aree che subiscono una variazione di quota del piano campagna) messi a servizio della rete idrografica minore e aggiuntivi rispetto a quelli attualmente disponibili;
- non dovrà comunque essere creato pregiudizio allo scolo delle acque dei terreni limitrofi.

Resta inoltre inteso che:

- nella cronologia dei lavori, le opere necessarie a garantire l'invarianza idraulica, dovranno essere realizzate preventivamente alle altre opere edilizie;
- la gestione, la periodica manutenzione ordinaria e pulizia della rete e dei manufatti, saranno a completo carico della Ditta intestataria dei lavori o dei futuri aventi diritto, quale anche l'Amministrazione alla quale saranno cedute le opere, con particolare riferimento al manufatto limitatore delle portate;
- dovrà essere ricostituito, a propria cura e spese, e con assunzione di propria responsabilità da parte della ditta intestataria dei lavori, qualsiasi collegamento con fossati e scoli di vario tipo eventualmente esistenti, che non dovranno subire interclusioni o comunque limitazioni della loro attuale funzione in conseguenza dei lavori;
- la Ditta committente sarà in ogni caso responsabile di tutti gli eventuali danni che per l'esecuzione delle opere di cui trattasi potessero derivare al Consorzio od a terzi;
- le opere, e in particolare quelle interferenti con le reti esistenti, dovranno essere realizzate secondo le buone regole dell'arte fermo restando che dovrà essere ripristinata ogni altra pertinenza idraulica eventualmente interessata nell'ambito dell'intervento, con l'obbligo di provvedere alla riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere in esecuzione;




ACQUE RISORGIVE CONSORZIO DI BONIFICA


- è a carico del progettista la verifica della compatibilità delle quote degli allacciamenti alla rete principale di raccolta con quella dei livelli di massimo invaso e la predisposizione degli eventuali opportuni accorgimenti (quali ad esempio adeguate valvole di non ritorno sulle linee di allacciamento, o altro ritenuto opportuno) per garantire la sicurezza idraulica dell'area;
- a lavori ultimati sarà cura del direttore dei lavori trasmettere allo scrivente unitamente alla comunicazione di ultimazione lavori una dichiarazione attestante la conformità degli stessi al progetto depositato e alle prescrizioni impartite con la presente;
- nessun onere o responsabilità potranno essere imputati al Consorzio di bonifica per danni che dovessero verificarsi, anche verso terzi, nel corso dell'esecuzione o anche successivamente a causa dei lavori;
- pur restando in capo a codesta Spettabile Amministrazione in indirizzo la verifica della corretta esecuzione delle opere, lo scrivente Consorzio si riserva la facoltà di eseguire controlli a campione sugli interventi di nuova urbanizzazione realizzati;
- avendo il Professionista predisposto e sottoscritto una dettagliata relazione idraulica che comprova il "non aumento del rischio idraulico" derivante dalla realizzazione dell'intervento in oggetto, solleva lo scrivente Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità in merito a danni che potessero verificarsi alle opere previste a causa di una difficoltà di deflusso delle acque;
- il progettista si fa inoltre garante che la redazione degli elaborati è stata sviluppata nel rispetto delle normative tecniche vigenti e secondo le buone regole della progettazione;
- eventuali variazioni del progetto già approvato o difformità da quanto sopra indicato dovranno essere comunicate e approvate da questo Consorzio;
- la mancata osservanza delle condizioni sopra elencate o la difformità dei lavori da quanto previsto nel progetto depositato comporteranno l'immediata decadenza del presente parere;
- in sede di collaudo delle opere idrauliche, dovrà essere verificato che le tubazioni di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche risultino libere da eventuali depositi di materiale derivanti dalle lavorazioni per la realizzazione dell'intervento in oggetto.

Si chiede infine che, a termine dei lavori, venga trasmesso allo scrivente Consorzio l'elaborato tecnico relativo all'"*as-built*" delle opere idrauliche.

La presente è rilasciata per i soli fini idraulici, nei limiti delle competenze dell'Amministrazione del Consorzio di bonifica Acque Risorgive, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi siano essi privati od Enti Pubblici e non costituisce titolo edificatorio.

Rimanendo a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgeré distinti saluti.


Il Direttore
(Carlo Bendoricchio)



Ufficio Pianificazione e Pareri
Capo Ufficio: *dot. urb. Davide Denurchis*
Collaboratore amministrativo: Sara Lorenzini
Istruttore Tecnico: *ing. Laura Grechi*
e-mail: l.grechi@acquerisorgive.it – tel. 0415459176

Via Rovereto, 12- 30174 Venezia - COD. FISC. 94072730271
Web: www.acquerisorgive.it - E-mail: consorzio@acquerisorgive.it
PEC: consorzio@pec.acquerisorgive.it
Telefono 0415459111 - Telefax 0415459262
Numero di emergenza Unita' locale di Venezia: 335-7489972
Numero di emergenza Unita' locale di Milano: 348-6015269
Informativa in materia di Privacy Policy visibile sul sito acquerisorgive.it



Data 16 GEN. 2023 Protocollo N° 26271 / Class: 4420031 Prat. Fasc. Allegati N° 1

Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n. 01970080287-23122019-1520- SUAP 6776
Protocollo Pratica SUAP: 01970080287-23122019-1520 prot. 0202616 del 23/12/2019
Protocollo della Comunicazione REP_PROV_PD/PD_SUPRO 0476067/28-12-2022
Ditta HIDE PELLI SPA
COMUNE CURTAROLO (PD)
Parere Valutazione Compatibilità Idraulica - Adempimenti ex D.G.R. 2948/2009.

All'Area Tutela e Sicurezza del Territorio
e, p.c. Al SUAP – COMUNE DI CURTAROLO

Vista ed esaminata la documentazione relativa all'oggetto inviata da codesto Suap per quanto di competenza si precisa quanto segue.

Vista la nota del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive n. 335 del 11/01/2023, acquisita agli atti in pari data n. 16883, con la quale richiama il proprio parere rilasciato in data 25/03/2002 n. 4413.

Si richiama quanto trasmesso con nota della scrivente Struttura del 14/04/2020 n. 154061 che si allega alla presente.

Distinti saluti.

Il Direttore
- ing. Sarah Costantini -

Referente: *geol. Ilaria Maurizio* 049-8778663
Responsabile del Procedimento: ing. Sarah Costantini

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico
Unità Organizzativa Genio Civile di Padova
Corso Milano, 20 – 35139 Padova Tel. 049/8778601-04 – Fax 049/8778624
geniocivilepd@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **14 APR. 2020** Protocollo N° **154061** / Class: Prati. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n. 01970080287-23122019-1520- SUAP 6776
Protocollo Pratica SUAP: 01970080287-23122019-1520 prot. 0202616 del 23/12/2019
Protocollo della Comunicazione REP_PROV_PD/PD_SUPRO 0046330/20-03-2020
Ditta HIDE PELLI SPA - FVRMSM78C13C743Q
COMUNE CURTAROLO (PD)

SUAP – COMUNE DI CURTAROLO

Vista ed esaminata la documentazione relativa all'oggetto inviata da codesto Suap per quanto di competenza si precisa quanto segue.

Vista la nota del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive n. 4413 del 25/03/2020, con la quale esprime parere favorevole con prescrizioni;

Considerato che le variante in parola è tale da comportare l'incremento dell'impermeabilizzazione delle superfici;

Considerato che lo studio per la valutazione di compatibilità idraulica individua misure compensative che contribuiscono a garantire l'invarianza idraulica;

Atteso che il presente atto costituisce esclusivamente parere in merito alla compatibilità idraulica delle varianti allo strumento urbanistico generale ai sensi della DGRV n. 3637 del 13/12/2002 e s.m.i. e che restano pertanto fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti necessari ai fini dell'approvazione della variante, si esprime parere favorevole all'adozione delle soluzioni e misure compensative individuate nella relazione di compatibilità idraulica sopra citata.

Sono da evitare volumi di invaso in posizione depressa rispetto al punto finale di scarico delle acque. Sono altresì da evitare misure compensative "a macchia di leopardo".

Distinti saluti.

Il Direttore
- dott. ing. Fabio Galiazzo -

Referente: *geol. Ilaria Maurizio* 049-8778663
P.O. Opere Idrauliche: *ing. Alessandra Tessarollo*
Responsabile del Procedimento: *dott. ing. Fabio Galiazzo*

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Difesa del Suolo
Unità Organizzativa Genio Civile di Padova
Corso Milano, 20 – 35139 Padova Tel. 049/8778601-04 – Fax 049/8778624
geniocivilepd@pec.regione.veneto.it



Regione del Veneto
 AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA
 www.aulss6.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it
 Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA

Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286
 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 UOC IGIENE E SANITA' PUBBLICA
 35121 Padova - Via Ospedale Civile n. 22 – 35121

Prot. Gen. n. 11405
 Tit. XII / Clas.4 / Fasc.

Padova, 23-01-2023

Alla cortese attenzione Resp. SUAP
 Comune di Curtarolo
 suap.pd@cert.camcom.it

OGGETTO: *Ditta Hide spa - Conferenza dei Servizi Decisoria in forma semplificata modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/90 e smi, per richiesta di ampliamento attività produttiva in variante al P.R.G., al P.A.T. ed al P.A.T.I. Medio Brenta (art. 8 DPR 160/2010 e art. 4 L.R.V. 55/2012) - Prat. SUAP 01970080287-23122019-1520 codice prat. SUAP 2020SUAP0;*
 Rif.: *Nota Comune di Curtarolo prot. nr. 476067 del 28/12/2022.*

In riferimento all'oggetto, fermo restando la puntuale ottemperanza alla sentenza del TAR nr. 00299/2022 Reg.Prov.Coll. (nr. 00207/2021 reg.ric.) pubblicata il 15/02/2022, fatto salvo l'acquisizione di pareri di altri Enti, Servizi e Uffici competenti, vista la documentazione pervenuta, nell'ambito delle proprie competenze di tipo igienico-sanitario, si confermano le indicazioni fornite con note Az. ULSS 6 Euganea prot. nr. 165323 del 30/11/2020, prot. nr. 134018 del 02/10/2020, prot. nr. 117971 del 01/09/2020, prot. nr. 107369 del 05/08/2020, prot. nr.11196 del 23/01/2020 già trasmesse e acquisite agli atti SUAP e si effettuano le seguenti osservazioni (parere favorevole con condizione):

- a) l'attività edificatoria (costruzione, ampliamento ecc...) deve avvenire conformemente alla disciplina edilizia (es.: rispetto delle distanze dai confini di proprietà, dai fabbricati esistenti, ecc...), alle norme di efficientamento energetico e alla disciplina delle fasce di rispetto e all'ulteriore normativa di riferimento;
- b) posti di lavoro e di passaggio: i posti di lavoro, di passaggio, le vie di circolazione ecc... devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali e concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro (Rif.: Allegato IV punto 1.8 del D.Lgs. nr. 81/08 e smi); Note: Viabilità interna ed esterna sia previsto un piano della viabilità aziendale con la previsione della segnaletica di sicurezza, percorsi distinti e separati tra autocarri, carrelli elevatori ecc e pedoni per evitare il rischio investimento. Tale piano sia inserito nel DVR e costantemente monitorato ed aggiornato.;
- c) coperture: eventuali aperture a sheed siano protette dal rischio di caduta. Per gli interventi di manutenzione, nei punti di accesso alla copertura e nel fascicolo dell'opera siano indicati i dispositivi di protezione individuale necessari (imbracatura, cordino, ecc..);
- d) siano implementati (in sede esecutiva) i requisiti di accessibilità, visitabilità ed adattabilità dal D.M. n. 236/89 e DGRV n. 509/2010, DGRV n. 1428/2011 (es. parcheggi, marciapiedi, ecc...);
- e) in fase di esecuzione dell'opera si richiama l'adozione di tutte le cautele per la sicurezza e salute dei lavoratori disposte dal D.Lgs. 81/08 smi e dalle ulteriori linee guida e buone prassi di settore che dovranno essere formalizzate nel POS e/o PSC e tenute in cantiere a disposizione degli organi di vigilanza;

- f) in fase di esecuzione dell'opera (cantiere), ove non sia già stato fatto, sia valutato l'impatto acustico derivante dall'opera in progetto [es.: movimentazione dei materiali, entrata/uscita passaggio di automezzi, veicoli, ecc] con particolare riferimento ai siti sensibili (es.: abitazioni ubicate nelle aree limitrofe, ecc...) e se del caso siano implementate le misure di mitigazione. Note: siano rispettati i limiti di classificazione/zonizzazione acustica;
- g) ad opera ultimata si propone di valutare il reale impatto acustico incidente sull'opera in progetto e se del caso siano adottate idonee misure di mitigazione;
- h) qualora le opere finalizzate allo smaltimento delle acque meteoriche determinino ristagni d'acqua o condizioni di scorrimento di acque a lento deflusso, siano previste ed attuate idonee misure/procedure finalizzate a contrastare la proliferazione di insetti (es.: in caso di presenza di bacini di laminazione, caditoie, tombini con acqua stagnante o a lento deflusso ecc... siano previsti misure di contrasto alla proliferazione di zanzare);
- i) ove non sia già stato previsto per gli spazi finalizzati allo smaltimento/stoccaggio di rifiuti (organici) siano implementate misure/procedure finalizzate a contrastare la proliferazione di animali sinantropi (es.:ratti/topi ecc...);
- j) misure di mitigazione: Dovrà essere adottato e mantenuto nel tempo ogni provvedimento (tecnico, impiantistico ed organizzativo) atto ad evitare l'emissione e la diffusione di odori, rumori ecc... che possano arrecare molestie al vicinato (fondi limitrofi, abitazioni limitrofe, attività attigue, ecc...);
Note: Al fine di contenere l'impatto emissivo (odorigeno, sonoro, ecc...), ove non fosse già stato previsto, si valuti l'opportunità di perimetrare l'area con una vegetazione "sempreverde" a piantumazione fitta (es.: barriera vegetale sempreverde composta da filare a siepe e da filare arboreo) o di altre misure analoghe;
Note: ad opera implementata sia previsto un piano di manutenzione e ripristino del verde (es.: potatura, ripristino delle essenze arboree, sfalcio del manto erboso, ecc...);
Note: siano adottate tutte le cautele previste per le attività classificate come industrie insalubri (D.M. 05/09/1994- art. 216-217 TULLSS) quali ad esempio riservare alle aree perimetrali dell'opera in progetto funzioni ed usi a minor impatto emissivo come aree verdi, parcheggio, ecc...

Note: l'attività in progetto non dovrà comportare l'emissione di polvere, odori, ecc... nei confronti di eventuali soggetti terzi con particolare riferimento a siti sensibili o altra proprietà (es.: abitazioni ubicate nelle aree limitrofe all'opera in progetto, ecc...).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE U.O.C.
IGIENE E SANITA' PUBBLICA
(Dr. Luca Gino Sbrogio)

Regione del Veneto AZIENDA ULSS 6 EUGANEA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
UOC IGIENE E SANITA' PUBBLICA
Il Dirigente Medico
Dr.ssa Michela Longone - CL 2780

Rif.: Ns. Prat. 375503/2022/108022
Ns. prot. nr. 208008-7-6-5-4 del 28/12/2022





Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali

OGGETTO: Ditta: HIDE S.p.a. ID pratica SUAP: 01970080287-23122019-1520 prot. 202616 del 23-12-2019
Codice pratica SUAP: 2020SUAP01 Richiesta di ampliamento attività produttiva in variante al
P.R.G. al P.A.T. ed al P.A.T.I. Medio Brenta ai sensi dell'art. 8 DPR 160/2010 e dell'art. 4 della
LRV 55/2012 Integrazione documentazione a seguito del parere non favorevole prot. 2303/2023
del 16/02/2023

Al
Comune di Curtarolo
PEC: suap.pd@cert.camcom.it
curtarolo.pd@cert.ip-veneto.net

Con riferimento alla nota prot n. REP_PROV_PD/PD-SUPRO 0130348/07-04-2023 del 07-04-2023 (prot.
AdB 5306 e 5413/2023), la Scrivente, esaminata la valutazione di compatibilità idraulica trasmessa, esprime
parere favorevole all'intervento.

Distinti saluti,

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE E
TUTELA DAL RISCHIO DA ALLUVIONI

Ing. Michele Ferri



PARERE MOTIVATO

n. 67 - VFSA del 15/06/2023

Oggetto: **Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale - Ampliamento fabbricato industriale in variante allo strumento urbanistico generale ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012. Ditta "Hide S.p.A.". - Comune di Curtarolo (PD). Richiesta di riesame.**

Codice Uff. 10806

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 della LR 11/2004, così come modificato dall'art. 2 della LR 29/2019, ai fini della verifica di sostenibilità ambientale di piani e di programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., riconducibili alle specifiche tipologie previste, l'autorità procedente / proponente può avvalersi della "Scheda contenente le informazioni necessarie per la valutazione degli eventuali impatti significativi sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma" (di seguito denominata "Scheda VFSA"), approvata con DGR n. 61 del 21 gennaio 2020.

CONSIDERATO che la suddetta Scheda VFSA, debitamente compilata da parte del soggetto proponente / procedente, costituisce il documento da sottoporre all'esame dell'Autorità competente in materia di VAS, al fine dell'espressione del parere motivato.

VISTA l'istanza di iniziativa privata, presentata dalla ditta "Hide S.p.A.", mediante l'invio della Scheda VFSA relativa alla variante in oggetto, acquisita al protocollo regionale con n. 245854 del 08/05/2023.

VISTA la delibera di Giunta Comunale di Curtarolo n. 63 del 18/06/2020, avente ad oggetto "*Valutazione e parere preliminare della proposta di ampliamento fabbricato industriale con opere accessorie, in variante allo strumento urbanistico vigente SUAP n. 01970080287-23122019-1520 - ditta Hide Pelli S.P.A.*".

RICHIAMATO integralmente il parere motivato n. 124 - VFSA in data 02/12/2020, ad oggetto "*Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale - Ampliamento fabbricato industriale in variante allo strumento urbanistico generale ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012. Ditta "Hide S.p.A.". - Comune di Curtarolo (PD)*".

PRESO ATTO della nota esplicativa, allegata alla nuova scheda VFSA, con cui il proponente ha illustrato i presupposti per la richiesta di riesame della proposta, specificando in particolare che "*...il progetto non è stato modificato, adducendo che nel frattempo è stato emanato il PGRA...*".

ESAMINATA la succitata scheda conservata agli atti, contenente gli elementi informativi da cui emerge che la trasformazione è ubicata nel Comune di Curtarolo (PD), è dichiarata



riconducibile alla tipologia “Varianti al PAT o al PI conseguenti alla procedura di sportello unico per le attività produttive di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante” e riguarda la variante allo strumento urbanistico presentata tramite procedura SUAP (art. 4 della L.R. 55/2012) dalla ditta “Hide Pelli Spa” per l’ampliamento di un fabbricato industriale.

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella Scheda VFSA, in particolare relativamente ai seguenti aspetti: riferimenti identificativi (quadro 1), caratteristiche del Piano (quadro 2), coerenza con la pianificazione sovraordinata e di settore (quadro 3), vincoli a cui è sottoposta la trasformazione (quadro 4), stima dei potenziali effetti sull’ambiente e attestazione motivata di sostenibilità ambientale (quadro 5).

TENUTO CONTO inoltre dell’ulteriore documentazione allegata a supporto dell’istanza di verifica facilitata di sostenibilità ambientale, di cui al quadro 6 della citata Scheda VFSA, che ha consentito un inquadramento di maggior dettaglio dei contenuti della proposta in esame.

RITENUTO che le informazioni fornite nella Scheda VFSA e nella relativa documentazione allegata consentono l’espressione di un parere motivato, riferito agli approfondimenti svolti alla luce dell’approvazione del PGRA 2021 – 2027, fatto che costituisce elemento di novità rispetto a quanto valutato con precedente parere motivato n. 124 - VFSA in data 02/12/2020.

ATTESO che le misure di mitigazione / prevenzione individuate nella Scheda VFSA sono vincolanti per le successive fasi di attuazione della proposta pianificatoria.

DATO ATTO che, per gli effetti dell’art. 10, c. 3 del D.Lgs. 152/2006, la VAS comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997 e che, a tal fine, è stata fornita dal proponente una dichiarazione di non necessità della VINCA, ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017.

VISTA la relazione istruttoria VINCA n. VFSA_66 del 29/05/2023 posta in allegato “A” al presente parere, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

RICONOSCIUTO che, sulla scorta della dichiarazione fornita dal proponente e delle conseguenti verifiche istruttorie, di cui al suddetto allegato A, sul rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017, è stata riconosciuta una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.), facendo proprie le condizioni ivi espresse.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la Direttiva 92/43/CEE “Habitat”;
- la Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”;
- il D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 11 del 23/04/2004 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 29 del 25/07/2019;
- D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017;
- D.G.R. n. 61 del 21/01/2020.



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
LA COMMISSIONE REGIONALE PER LA VAS
DÀ ATTO CHE**

la variante allo strumento urbanistico del Comune di Curtarolo (PD) tramite procedura SUAP per ampliamento fabbricato industriale, proposta dalla ditta "Hide Pelli Spa", fatte salve diverse determinazioni da parte delle autorità competenti al rilascio, per la fase attuativa, di eventuali nulla osta / pareri / atti di assenso comunque denominati, non comporta effetti significativi sull'ambiente, nel rispetto di quanto prescritto nel parere motivato n. 124 - VFSA in data 02/12/2020.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso)

avv. Cesare Lanna



Allegato "A"

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica facilitata di sostenibilità ambientale relativa all' "Ampliamento fabbricato industriale in variante allo strumento urbanistico generale ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012. Ditta "Hide S.p.A.". Richiesta di riesame" – Comune di Curtarolo (PD).

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA N. VFSA_66/2023

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020, 1135/2020, 1584/2020, 769/2021, 295/2022, 615/2022, 617/2022 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

VISTO il parere motivato della Commissione Regionale VAS n. 225 del 28/11/2017 ad oggetto "Comune di Curtarolo (PD). Rapporto ambientale al Piano di Assetto del Territorio", stante le valutazioni espresse in materia rispetto all'inquadramento territoriale a cui va riferita la presente istanza;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

CONSIDERATO che la valutazione di incidenza si realizza secondo le disposizioni procedurali di cui alla D.G.R. n. 1400/2017 e nel rispetto dei principi delle Linee Guida Nazionali di cui all'Intesa del 28/11/2019 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

RICONOSCIUTO che la fase di verifica delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000 si esplica a valersi della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017;

ESAMINATA la documentazione per la procedura di valutazione di incidenza redatta da Massimo Favarin, per conto del proponente, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 245854 del 08/05/2023;

PRESO ATTO che nella documentazione per la procedura di valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017 relativa al punto 23;

CONSIDERATO che tale documentazione manifesta esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza;



- PRESO ATTO che l'intervento prevede l'ampliamento di un fabbricato unico industriale;
- PRESO ATTO che nell'attuazione si prevedono opere che incidono sul sistema del verde e dell'illuminazione;
- CONSIDERATO che nell'area di trasformazione sono presenti le seguenti categorie di copertura del suolo "21200 Terreni arabili in aree irrigue" nella revisione del 2020 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per le aree in esame;
- CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione della proposta in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie per le quali risultano designati i siti della rete Natura 2000;
- RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso n. 23 della D.G.R. 1400/2017: *"piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"* solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dalla variante in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
- CONSIDERATO che l'intervento in argomento è coerente con quanto esaminato nel parere n. 225 del 28/11/2017 della Commissione Regionale VAS rispetto alle categorie della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e alle specie di interesse comunitario;
- CONSIDERATO che quando indicato in materia di valutazione di incidenza nel parere n. 225 del 28/11/2017 dalla Commissione Regionale VAS sia pertinente anche per la presente istanza;
- RITENUTO che per l'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, siano rispettate le prescrizioni in materia di cui al nel parere n. 225 del 28/11/2017 della Commissione Regionale VAS;
- RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;
- CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente all'approvazione, le cui valutazioni in merito alla significatività dell'incidenza possono discostarsi, seppur motivatamente sulla base dei dati in proprio possesso e tenendo conto del principio di precauzione, da quelle riportate nella presente relazione tecnica istruttoria;
- DATO ATTO che, ai sensi della L.R. n. 29/2019 e in attuazione del comma 3 dell'art. 6 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii., la verifica di sostenibilità ambientale si estende anche alle verifiche degli aspetti di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- PERTANTO per quanto sopra, prendendo atto di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si propone all'Autorità competente di:

DARE ATTO

che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;



- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- C. siano rispettate le prescrizioni previste dal parere n. 225 del 28/11/2017 della Commissione Regionale VAS

DICHIARARE

per la proposta denominata "Ampliamento fabbricato industriale in variante allo strumento urbanistico generale ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012. Ditta "Hide S.p.A.". Richiesta di riesame" – Comune di Curtarolo (PD), una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e nel rispetto delle prescrizioni previste dal parere n. 225 del 28/11/2017 della Commissione Regionale VAS.

Il presente parere si compone di n. 6 pagine comprensive dell'allegato.



PARERE MOTIVATO

n. 124 - VFSA in data 02/12/2020

Oggetto: **Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale - Variante allo strumento urbanistico tramite procedura SUAP per ampliamento fabbricato industriale. Ditta Hide Pelli Spa. - Comune di Curtarolo (PD).**

Codice Uff. 10166

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

VISTA la Scheda di Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale trasmessa via PEC e acquisita al protocollo regionale n. 453600 del 26/10/2020, presentata con istanza di iniziativa privata dalla ditta "Hide Pelli Spa", con relativa documentazione allegata.

ESAMINATA la succitata scheda conservata agli atti, contenente gli elementi informativi da cui emerge che la trasformazione è ubicata nel Comune di Curtarolo (PD), risulta riconducibile alla tipologia "*Varianti al PAT o al PI conseguenti alla procedura di sportello unico per le attività produttive di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggjo con conducente e di commercio itinerante"* e prevede una variante allo strumento urbanistico tramite procedura SUAP per l'ampliamento di un fabbricato industriale.

VISTA la DGC di Curtarolo n. 63 del 18/06/2020.

VISTO il parere motivato VAS n. 66 del 15/09/2020.

VISTA la dichiarazione di coerenza con la pianificazione sovraordinata e di settore.

VISTA la dichiarazione sui vincoli a cui è sottoposta la trasformazione.

DATO ATTO che le dichiarazioni contenute nella scheda suddetta potranno essere oggetto di successive verifiche tese a confermarne la veridicità.

PRESO ATTO della dichiarazione circa i potenziali effetti presenti, futuri, permanenti e temporanei sull'ambiente, derivante dall'attuazione della proposta in esame.

DATO ATTO che, per gli effetti dell'art. 10, c. 3 del D.Lgs. 152/2006, la VAS comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997 e che, a tal fine, è stata fornita dal proponente una dichiarazione di non necessità della VINCA, ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017.



VERIFICATA, sulla scorta della dichiarazione fornita dal proponente, l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza ambientale, dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- C. non sia in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- D. siano rispettate le prescrizioni previste dal parere n. 225 del 28/11/2017 della Commissione Regionale VAS.

PRESO ATTO dell'attestazione motivata di sostenibilità ambientale.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la Direttiva 92/43/CEE "Habitat";
- la Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";
- il D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 11/2004 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 29 del 25/07/2019;
- D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017;
- D.G.R. n. 61 del 21/01/2020.

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
LA COMMISSIONE REGIONALE PER LA VAS
DÀ ATTO CHE**

la variante allo strumento urbanistico del Comune di Curtarolo (PD) tramite procedura SUAP per ampliamento fabbricato industriale, proposta dalla ditta "Hide Pelli Spa", non comporta effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, subordinatamente al recepimento degli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra richiamati, nonché al rispetto, in fase di attuazione, delle seguenti prescrizioni:

- 1) dovrà essere garantita la corretta gestione dei reflui, al fine di non alterare lo stato qualitativo delle componenti ambientali;



2) dovrà essere data corretta attuazione di tutte le misure dichiarate nella scheda VFSA.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa
Commissioni (VAS – VINCA) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore dell'Unità Organizzativa
Commissioni VAS Vinca

pu

PO VAS Responsabilità Gestione Istruttorie
Arch. Tarciso Sanavia

Il presente parere si compone di n. 3 pagine



Provincia di Padova
Area Tecnica
Servizio Pianificazione Territoriale – Urbanistica

Padova li 22/06/2023

PEC

Spett.le
SUAP Comune di
Curtarolo (PD)

OGGETTO: Rif. pratica SUAP: 01970080287-23122019-1520 Prot. 0202616 del 23/12/2019
Codice pratica SUAP: 2020SUAP01
Ditta: HIDE PELLI SPA - Comune di Curtarolo, Via Piave n. 11/13.
Richiesta di ampliamento attività produttiva in variante al P.I. al P.A.T. ed al P.A.T.I. Medio Brenta ai sensi dell'art. 8 DPR 160/2010 e dell'art. 4 della LRV 55/2012.
Indizione Conferenza di Servizi Decisoria – forma semplificata, modalità asincrona art. 14-bis L. 241/1990 e s.m.i del 28/12/2022 - Riattivazione procedimento SUAP.
Comunicazione

Con riferimento alla nota di convocazione della conferenza di servizi decisoria del 28/12/2022 a seguito dell'istanza di riattivazione del procedimento SUAP da parte della ditta Hide Pelli spa, richiamati i contenuti della Relazione Tecnica a firma del Responsabile del servizio SUAP del 06/12/2022, visto che:

- non sono emerse modifiche alle caratteristiche architettoniche e ai parametri urbanistico-edilizi dell'intervento progettuale rispetto a quelli previsti nel provvedimento unico n. 29 Permesso di Costruire n. 2020SUAP01 del 31/03/2021 (ribadito anche nella nota del 28/12/2022 di convocazione della cds);
- le carenze istruttorie rilevate nell'originario procedimento di SUAP dal TAR Veneto nella sentenza n. 299/2022 (mancanza/insufficienza di aree produttive e inscindibilità del processo produttivo), risultano, in questa fase procedimentale, accertate e valutate in modo oggettivo ed esaustivo, attraverso le ulteriori analisi effettuate dal Comune;

si conferma il parere favorevole condizionato espresso nella precedente Valutazione Tecnica Provinciale n. 7 che ha fatto proprio il parere del Comitato Tecnico Provinciale n. 7 del del 19/11/2020, di approvazione della variante al P.I., al PAT di Curtarolo e al PATI Medio Brenta, conseguente al progetto di ampliamento di un edificio industriale esistente, presentato dalla ditta HIDE SPA con sede in Via Piave a Curtarolo (PD).

Distinti saluti.

Il Responsabile delegato
Servizio Pianificazione Territoriale - Urbanistica
Geom. Roberto Anzaldi
(firmato digitalmente)



Comune di Curtarolo

Provincia di Padova

RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO A SEGUITO DI ISTANZA DI RIATTIVAZIONE PROCEDIMENTO SUAP N. 01970080287-23122019-1520 PRESENTATA IL 31/10/2022 DA HIDE PELLI S.P.A., AI SENSI ART. 8 DPR 160/2012 E ART. 4 L.R.V. 55/2012 PER AMPLIAMENTO STABILIMENTO PRODUTTIVO – RIEDIZIONE FASE ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO NEI LIMITI SPECIFICI DI CUI ALLE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DEL TAR VENETO N. 299/2022 DEL 15/02/2022.

Data: 06/12/2022

INDICE

1. Premessa	2
2. Inquadramento urbanistico e vincolistico.	4
2.1. Pianificazione urbanistica comunale.....	4
2.2. Nuova pianificazione subentrata successivamente al rilascio del provvedimento unico	5
3. Verifica della mancanza o insufficienza di aree a destinazione produttiva.	5
4. Valutazioni finali	8

1. Premessa

La ditta HIDE spa, ha attivato in data 24/12/2019 (Prot. N. 17739) ID pratica n. 01970080287-23122019-1520, allo SUAP Associato dei Comuni di Cadoneghe e Curtarolo attraverso il Portale Impresainungiorno, richiesta di procedimento unico ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 ed art. 4 L.R.V. n. 55/2012 per l'ampliamento dell'edificio produttivo esistente in zona impropria.

L'area su cui insiste l'edificio produttivo, oggetto dell'ampliamento, è ubicata in via Piave catastalmente censita al catasto terreni in Comune di Curtarolo, foglio 6 mappali 105, 106 (porzione), 566 per una superficie catastale complessiva di mq. 15.675,00, sulla quale insiste un fabbricato a destinazione produttiva avente una superficie coperta di mq. 3.870, costituito da un piano fuori terra nella parte dei laboratori e depositi, e da due piani fuori terra nella parte uffici e alloggio per i custodi. La ditta "HIDE s.p.a.", proprietaria degli immobili, ha sede a Curtarolo in via Piave n. 11/13, legalmente rappresentata dal sig. STOCCO IVANO, esercitante l'attività di salatura e dissalatura delle pelli finalizzata alla preparazione alla concia.

A seguito dell'istanza di attivazione del procedimento di cui sopra lo sportello SUAP associato dei Comuni di Cadoneghe e Curtarolo ha convocato Conferenza di Servizi in data 19/06/2020 che si è conclusa con l'esigenza condivisa di un approfondimento delle tematiche trattate e con la richiesta di documentazione integrativa. A questa prima Conferenza di Servizi ne sono seguite altre due, in data 14/09/2020 e in data 15/10/2020, sempre a carattere istruttorio. In data 04/12/2020 si è svolta la Conferenza di Servizi decisoria che ha concluso l'esame del procedimento di variante urbanistica, ai sensi dell'art. 4 L.R. 55/2012, conseguente al progetto di ampliamento, di un edificio industriale esistente, presentato dalla ditta HIDE s.p.a., esprimendosi favorevolmente all'adozione della variante con le prescrizioni dei pareri allegati al verbale del 4/12/2020.

I pareri pervenuti ed allegati al verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 04/12/2020 sono:

1. Regione Veneto – Commissione regionale VAS parere motivato n. 124 del 02.12.2020 parere positivo all'ampliamento del fabbricato industriale della ditta proponente;
2. Parere favorevole con condizione dell'Azienda ULSS n. 6 - Euganea del 23/01/2020 di Prot. n. 11196 pervenuto in data 27/01/2020 - tramite il portale "impresainungiorno.gov.it" - protocollo: REP_PROV_PD/PD-SUPRO 0011887/27-01-2020;
3. Comunicazione dal Genio Civile di Padova del 30/01/2020 - Prot. n. 45440 pervenuta tramite il portale "impresainungiorno.gov.it" in data 03/02/2020 - protocollo: REP_PRGV_PD/PD-SUPRO 0016382/03-02-2020, con la quale comunica che ai sensi di quanto disposto dalla DGRV 2948/2009 e vista l'entità dell'intervento proposto, la scrivente struttura ha la necessità di acquisire il parere del Consorzio di Bonifica competente;
4. Valutazione di conformità positiva condizionata da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova pervenuta tramite il portale "impresainungiorno.gov.it" in data 10/02/2020 - protocollo: REP_PROV_PD/PD-SUPRO 0020982/10-02-2020;
5. Valutazione di conformità positiva condizionata da parte del Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive" del 25/03/2020 - Prot. n. 4413 pervenuto tramite il portale "impresainungiorno.gov.it" in data 25/03/2020 - protocollo: REP_PROV_PD/PD-SUPRO 0047869/25-03-2020;
6. Valutazione di conformità positiva da parte della Regione Veneto-Genio Civile di Padova n. 154061 del 14/04/2020 pervenuto tramite il portale "impresainungiorno.gov.it" in data 14/04/2020 protocollo: REP_PROV_PD/PD-SUPRO 0055623/14-04-2020;
7. Parere favorevole con condizione dell'Azienda ULSS n. 6- Euganea del 05/08/2020 di Prot. n.107369, - tramite il portale "impresainungiorno.gov.it" protocollo: REP_PROV_PD/PD-SUPRO 0125155/07-08-2020 in data 06/08/2020;

8. Conferma dei pareri favorevoli con condizione del 23/01/2020 e del 05/08/2020 dell'Azienda ULSS n. 6 - Euganea In data 01/09/2020 - tramite il portale "impresainungiorno.gov.it";
9. In data 15/09/2020, tramite il portale "impresainungiorno.gov.it" Protocollo: REP_PROV_PD/PD SUPRO 0146934/15-09-2020, è pervenuto parere favorevole dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, inoltrato agli enti in pari data;

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 16/03/2021 ad oggetto: "Variante al PATI del Medio Brenta, PAT e P.I. del Comune di Curtarolo ex art. 8 DPR n. 160/2010 e art. 4 L.R. n. 55/2012 per l'ampliamento dell'area produttiva in zona impropria della ditta HIDE s.p.a.", si è proceduto all'approvazione della variante.

Il procedimento SUAP si è concluso in data 31/3/2021 con il rilascio, da parte del SUAP associato del provvedimento unico n. 29 Permesso di Costruire n. 2020SUAP01, ed, in data 25/03/2021 Repertorio N° 2.952 registrato a Padova il 29/03/2021 al n. 12245 serie 1T, si è proceduto alla sottoscrizione della Convenzione, fra il legale rappresentante della società HIDE s.p.a. e il Comune di Curtarolo.

In data 19/04/2021 Prot. n. 95603 la ditta HIDE s.p.a. ha comunicato l'inizio lavori relativo al previsto ampliamento dell'esistente edificio industriale e delle relative opere accessorie.

Successivamente, i sig.ri Baietta e Dentone hanno interposto ricorsi in via principale e per motivi aggiunti avanti al TAR Veneto per l'annullamento dei predetti atti, nonché di una serie di atti e/o provvedimenti ritenuti presupposti e/o connessi ai precedenti, definitosi con Sentenza n. 299/2022 del 15/02/2022, a mezzo della quale, il TAR per il Veneto ha rigettato il ricorso proposto in via principale, in quanto inammissibile ed ha rigettato i primi sei motivi d'impugnazione per Motivi Aggiunti e ha ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi d'impugnazione, accogliendo il Ricorso per motivi aggiunti, però limitatamente e specificatamente al settimo motivo di censura, ravvisando il TAR Veneto una carenza d'istruttoria sui necessari presupposti al procedimento di variante, con riguardo all'inscindibilità del processo produttivo e/o all'inesistenza di aree idonee ad insediare un intervento di ampliamento di un insediamento principale all'esterno di quella contigua all'area in cui il predetto è collocato.

Inoltre, il Collegio della II^a Sezione del T.A.R. Veneto ha rilevato che "la valutazione relativa alla indisponibilità dei due lotti (n. 26 e n. 27) in zona propria, individuati dalla soc. HIDE s.p.a. è stata compiuta in modo non condivisibile, in quanto se il lotto n. 27 può effettivamente ritenersi non disponibile, poiché a quanto si evince nella relazione HIDE è attualmente utilizzato dalla proprietaria, lo stesso non può dirsi con riguardo al lotto n. 26 che HIDE ha affermato esser non in vendita, in quanto detta circostanza (oltre a non essere provata) non è sufficiente a dimostrare l'indisponibilità, in assenza di prova di una manifestata contrarietà del proprietario a vendere l'area ovvero a metterla a disposizione della Società controinteressata (dicesi HIDE s.p.a.) ad altro titolo".

Infine, la precitata sentenza n. 299/2022 del TAR Veneto ha disposto che "L'amministrazione è tenuta a rivalutare il progetto alla luce dei criteri indicati in motivazione", e "per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati con salvezza degli ulteriori atti dell'amministrazione".

Conseguentemente, a seguito dell'istanza di riattivazione del procedimento SUAP art. 4 della L.R.V. n. 55/12 ed art. 8 del DPR 160/2010, presentata, in data 31/10/2022 prot. n. 393195 integrata in data 11/11/2022 Prot. n. 406324 ed in data 30/11/2022 prot. n. 440137 dalla Soc. HIDE s.p.a. si rende necessario, sulla base dei rilievi sollevati dal Collegio della II^a Sezione del TAR per il Veneto nella precitata sentenza n. 299/2022 del TAR Veneto, riavviare il procedimento SUAP in variante ex art. 4 L.R.V. n. 55/2012 ed ex art. 8 D.P.R. n. 160/2010, nei limiti motivazionali della sentenza n. 299/2022, nelle parti in cui è stata rilevata l'insufficienza della fase istruttoria espletata dall'Amministrazione comunale, al fine di riesaminare ed accertare dette carenze istruttorie, consistenti:

1. sulla mancanza o insufficienza di aree a destinazione produttiva;
2. sulle ragioni della non frazionabilità in due differenti siti del processo produttivo;
3. sul ciclo produttivo con riferimento alle motivazioni e alla congruenza delle stesse, per le quali viene richiesto l'ampliamento.

Per quanto sopra evidenziato, a seguito della istanza di riattivazione del procedimento SUAP, presentata in data 31/10/2022, Prot. 393195 come successivamente integrata in data 11/11/2022 prot. 406324, nonché in data 30/11/2022 prot. 440137, corredando l'allegazione di tutta la documentazione relativa ai punti sub n. 2 e n. 3 sopradescritti, viene svolta la presente relazione al fine di verificare ed accertare le condizioni di ammissibilità di cui al sopra detto n. 3, con particolare attenzione al fondamentale presupposto relativo alla verifica sulla mancanza o insufficienza di aree a destinazione produttiva.

2. Inquadramento urbanistico e vincolistico.

2.1. Pianificazione urbanistica comunale

Di seguito si rappresenta in modo sintetico il quadro di riferimento della pianificazione urbanistica comunale:

- o il Comune di Curtarolo è inserito nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale "PATI del Medio Brenta", del quale la Giunta Provinciale con delibera n. 49 del 22 febbraio 2012, ha ratificato l'approvazione, già espressa nella conferenza dei servizi decisoria del 26 novembre 2010;
- o il Comune di Curtarolo è dotato del Piano di Assetto del Territorio, approvato con prescrizioni con Decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 115 del 05/09/2018, a seguito della VTR n. 52 del 30.07.2018, successivamente pubblicato nel BUR n. 96 del 21/09/2018 e, conseguentemente, divenuto efficace il 06.10.2018 (15 giorni dopo la pubblicazione);
 - o con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/06/2021 il Comune di Curtarolo ha provveduto ad approvare la prima variante al PAT in adeguamento alla L.R. 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo;
- o il Comune di Curtarolo è dotato di P.R.G. approvato, - ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985 (modifiche di ufficio) così come espresso nella Valutazione Tecnica regionale n. 396 del 26.11.2009, con D.G.R.V. n. 3883 in data 15 dicembre 2009;
- o con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 20 aprile 2010 ad oggetto: "Variante generale al P.R.G. Presa d'atto della deliberazione della D.G.R.V. n. 3883 del 15.12.2009 – adeguamento cartografico e normativo" si è proceduto alla presa d'atto delle determinazioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3883 del 15.12.2009, facendone proprie le relative motivazioni e le conclusioni così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale n. 396 del 26.11.2009;
- o che, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 48 della Legge Regionale n. 11/2004 e ss.mm.ii., a seguito dell'approvazione del Piano di Assetto del Territorio, il Piano Regolare Generale vigente nel Comune di Curtarolo, è diventato il primo Piano degli Interventi per le parti compatibili con il P.A.T. stesso;

L'area, sulla quale è ubicato l'edificio produttivo di cui viene richiesto l'ampliamento, è urbanisticamente classificata nel seguente modo:

- o PATI Medio Brenta,
 - Tav. A.3 Carta delle Fragilità "compatibilità geologica - area idonea" di cui all'art. 7.5.1 delle N.T.;

- Tav. A.4 Carta delle Trasformabilità "area di connessione naturalistica (2° grado) di cui all'art. 6.1.4.2 delle N.T.;
- PAT,
 - Tav. 1 Carta dei vincoli "Rispetto stradale – D.Lgs. 285/1992" di cui all'art. 22 delle N.T,
 - Tav. 2 Carta delle invarianti "Ambiti a valenza agricolo-produttiva" di cui all'art. 29 delle N.T,
 - Tav. 3 Carta delle fragilità "compatibilità geologica - area idonea" di cui all'art. 30 delle N.T.;
 - Tav. 4 Carta delle trasformabilità "area di connessione naturalistica (2° grado) di cui all'art. 45 delle N.T.;
- PRG/PI, Z.T.O. E - agricola sottozona E2b/07.

Gli interventi urbanistico edilizi ammessi sono normati dalla scheda conoscitiva N° 23 di cui alla art. 30 della L.R. 61/85.

2.2. Nuova pianificazione subentrata successivamente al rilascio del provvedimento unico n. 29 del 31/3/2021 rilasciato dal SUAP Associato dei Comuni di Cadoneghe e Curtarolo (ora non più vigente)

L'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali in data 21/12/2021 con Delibera n. 3, ha adottato il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 2021-2027.

A seguito della verifica del nuovo PGRA risulta che porzione dell'area è gravata del vincolo idraulico "P1 - pericolosità idraulica moderata" soggetto all'applicazione dell'art. 14 delle N.T.A. e dal Rischio Idraulico "R1 - rischio moderato".

Con integrazioni del 30/11/2022 prot. 440137 la ditta HIDE s.p.a. ha inviato l'Attestato di rischio idraulico prodotto con il software HEROLite versione 2.0.0.2, nel quale si verifica il non superamento del rischio idraulico R2.

3. Verifica della mancanza o insufficienza di aree a destinazione produttiva.

Si ritiene necessario, preliminarmente, precisare il significato dell'espressione aree "insufficienti rispetto al progetto presentato" contenuta all'art. 8 del DPR 160/2010 ripresa dalla L.R.V. 55/2012.

Con l'espressione anzidetta, la normativa citata si riferisce alle situazioni in cui non sia possibile per un'impresa insediarsi in un determinato Comune perché mancano del tutto aree a destinazione produttiva, o perché queste non consentono quel determinato tipo di insediamento a causa della insufficiente dimensione, o comunque per la presenza di parametri, limitazioni, indici che producono un effetto impeditivo di carattere equivalente.

A tal fine si è proceduto ad una ricognizione puntuale delle aree destinate dal Piano degli Interventi vigente ad insediamenti produttivi, e ad oggi inedificate.

Nello specifico la ricerca e la verifica di cui al presente paragrafo viene redatta sulla base dei seguenti presupposti:

- A) Per quanto riguarda le destinazioni di zona del P.R.G. (P.I.) si è proceduto, coerentemente alle caratteristiche dell'insediamento produttivo oggetto di istanza, ad analizzare le aree caratterizzate dalle seguenti destinazioni di zona
 - ZTO D1/2 - Produttive artigianali e industriali di nuova espansione R.C. pari al 60% della S.F.

- ZTO D1/1 - Produttive artigianali e industriali di completamento R.C. pari al 60% della S.F.

B) In merito all'individuazione delle aree inedificate si è provveduto a distinguerle tra:

- aree inedificate disponibili da intendersi come aree effettivamente libere da ogni tipo di utilizzo e disponibili all'edificazione.
- aree inedificate non disponibili da intendersi come aree che, pur non essendo edificate sono comunque utilizzate (trattasi di aree pertinenziali di edifici produttivi o aree utilizzate a deposito a cielo aperto di materiali o altro).

Pertanto nelle valutazioni di cui al presente paragrafo, si è tenuto conto solo delle aree inedificate disponibili e quindi prive di vincoli sulla loro effettiva utilizzabilità, a scopi edificatori.

C) Per quanto concerne le valutazioni comparative da compiersi tra le superfici delle aree oggetto di indagine e quelle che caratterizzano il progetto dell'impianto produttivo della Hide Pelli SpA si fa riferimento ai parametri urbanistico/edilizi dello stesso che risultano essere i seguenti:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| • S.C. esistente | mq 4.022,00 |
| • S.C. in ampliamento | mq 4.014,70 |
| • Superficie Totale | mq 8.036,70 |

L'individuazione delle superfici produttive da ricercare vengono circoscritte alle due ipotesi possibili:

- Trasferimento della sola parte in **ampliamento** per la quale necessita il reperimento di una superficie fondiaria minima pari a **mq 6.691,16** (4.014,70:0,6) tenendo conto di un indice di copertura pari al 60% della S.F. del lotto;
- Trasferimento di **tutta l'attività** (esistente più ampliamento) per la quale necessita il reperimento di una superficie fondiaria minima pari a **mq 13.394,5** (mq 8.036,70:0,6) tenendo conto di un indice di copertura pari al 60% della S.F. del lotto;

Con riferimento all'inquadramento territoriale degli elaborati grafici allegati alla presente relazione si riportano di seguito in sintesi i risultati della puntuale ricerca e verifica sulla base dei criteri sopra descritti:

N°	Fogl.	Mapp.	Z.T.O.	Proprietà	Disponibilità	Sup. Fondiaria	Sup. Copribile
						mq	mq
1	4	1188	D1.1/9	Mec. Ti. S.R.L.	Disponibile	4.452	2.670
2	10	537	D1.2/1	Tecnover verniciatura industriale -S.A.S. di Zaramella Luca &C.	Disponibile	9.400	5.640
3	10	540	D1.2/1	IM.MI. Car S.R.L.	Non disponibile	4.990	2.994
4	10	541	D1.2/1	IM.MI. Car S.R.L.	Disponibile	2.656	1.594
5	10	547	D1.2/4	Tecnolaser S.R.L.	Disponibile	3.193	1.916
6	10	552	D1.2/4	Tecnolaser S.R.L.	Disponibile	6.309	3.785
7	10	738	D1.2/5	Holding Peruzzo S.A.S. di Peruzzo Adriano, Peruzzo Roberto &C.	Disponibile	5.050	3.030
8	10	559	D1.2/5	Holding Peruzzo S.A.S. di Peruzzo Adriano, Peruzzo Roberto &C.	Disponibile	4.944	2.966
9	10	593 - 574 - 576	D1.2/5	Tierre S.R.L.	Disponibile	4.830	2.898
10	10	565 - 586	D1.2/4	Reno Lease S.R.L.	Non disponibile	2.792	1.675
11	10	601 - 606	D1.2/6	Meccanica Nicoletti S.R.L.	Disponibile	9.305	5.583
12	10	734	D1.2/6	Consorzio area produttiva in liquidazione	Non disponibile	2.064	1.238
13	10	665 - 733	D1.2/6	KTS S.r.l.	Non disponibile	7.607	4.564

Si precisa che i lotti n° 26 e n° 27 citati nella sentenza n. 299/2022 del TAR Veneto corrispondono rispettivamente ai lotti n° 11 e n° 13 della presente tabella.

In particolare si evidenzia che per il lotto n° 11 (n° 26) la ditta HIDE s.p.a. in data 31/10/2022 prot. 393195 ha integrato la documentazione rilasciando una dichiarazione scritta di indisponibilità dell'immobile sottoscritta dalla ditta [REDACTED]

Per il lotto n° 13 (n° 27) si evidenzia la non disponibilità dell'area in quanto di utilizzo pertinenziale della ditta [REDACTED]. Si riporta un estratto con sovrapposto il catastale e l'ortofoto 2018.



Le aree disponibili risultano pertanto essere le seguenti:

N°	Fogl.	Mapp.	Z.T.O.	Proprietà	Sup. Fondiaria	Sup. Copribile
					mq	mq
1	4	1188	D1.1/9	Mec. Ti. S.R.L.	4.452	2.670
2	10	537	D1.2/1	Tecnover verniciatura industriale -S.A.S. di Zaramella Luca &C.	9.400	5.640
4	10	541	D1.2/1	IM.MI. Car S.R.L.	2.656	1.594
5	10	547	D1.2/4	Tecnolaser S.R.L.	3.193	1.916
6	10	552	D1.2/4	Tecnolaser S.R.L.	6.309	3.785
7	10	738	D1.2/5	Holding Peruzzo S.A.S. di Peruzzo Adriano, Peruzzo Roberto &C.	5.050	3.030
8	10	559	D1.2/5	Holding Peruzzo S.A.S. di Peruzzo Adriano, Peruzzo Roberto &C.	4.944	2.966
9	10	593 - 574 - 576	D1.2/5	Tierre S.R.L.	4.830	2.898
11	10	601 - 606	D1.2/6	Meccanica Nicoletti S.R.L.	9.305	5.583

Dalla lettura dei dati descritti nella tabella sopra riportata risulta che, all'interno del territorio comunale, vi sono alcuni lotti, a destinazione produttiva (collocati all'interno dell'ex lottizzazione produttiva denominata "Einaudi"), disponibili e quindi liberi da vincoli che ne limitino l'edificazione. Dalla lettura dei dati contenuti in tabella si deduce che:

- o per quanto concerne l'ipotesi del trasferimento della sola parte in ampliamento, per la quale servirebbe una superficie fondiaria di almeno mq 6.691,16, sarebbero idonei i lotti 2 e 11 (n° 26) pari rispettivamente a mq 9.400,00 e mq 9.305,00;
- o relativamente alla seconda ipotesi di totale trasferimento dell'attività per la quale servirebbe una superficie fondiaria di almeno mq 13.394,5, tale possibilità non risulta percorribile sia perché non vi sono lotti disponibili aventi la superficie minima richiesta per accogliere l'intero insediamento, sia perché tale superficie minima non risulta raggiungibile attraverso un accorpamento di più lotti edificabili.

4. Valutazioni finali

A fronte delle analisi sopra evidenziate e dalla documentazione integrata in data 31/10/2022 prot. 393195, in data 11/11/2022 prot. 406324 ed in data 30/11/2022 prot. 440137 dalla Ditta HIDE s.p.a., risultano, in riferimento alle carenze istruttorie di cui in premessa, le seguenti valutazioni finali:

1. I lotti 2 e 11 (n°26), gli unici lotti idonei per ospitare solamente la parte in ampliamento, non risultano di certo disponibili sul mercato. A suffragio di ciò, la ditta HIDE s.p.a. ha prodotto, in data 31/10/2022 prot. 393195, due dichiarazioni a firma delle proprietà nelle quali le ditte proprietarie manifestano la loro contrarietà alla vendita dei citati lotti;
2. Dai contenuti della relazione pro veritate sull'unicità o frazionabilità del ciclo produttivo di HIDE s.p.a. a firma del Dott. Lovato Andrea, presentata in data 11/11/2022 prot. 406324 si deducono in modo esaustivo le ragioni della non frazionabilità in due differenti siti del processo produttivo e della necessaria interdipendenza delle attività destinate a svolgersi nel nuovo capannone (ampliamento) e quelle che già si svolgono in quello esistente e conseguentemente della impraticabilità di soluzioni alternative;
3. Dai contenuti della relazione tecnica istruttoria e della tavola n° 09.3 – "Planimetria Layout del ciclo produttivo esistente e di progetto" presentata da HIDE s.p.a. in data 31/10/2022 prot. 393195, si deducono le esigenze tecniche per le quali la ditta HIDE s.p.a. ha l'imprescindibile necessità di un ampliamento di tali dimensioni (s.c. in ampliamento mq 4.014,70).

Dalla puntuale disamina effettuata, le carenze istruttorie rilevate evidenziate dalla sentenza n. 299/2022 del TAR Veneto, di cui in premessa, risultano pertanto accertate e valutare in modo oggettivo i presupposti richiesti dalla norma sull'insufficienza e/o l'assenza nello strumento urbanistico di aree destinate ad insediamenti produttivi e sulla inscindibilità del ciclo produttivo. In sintesi, per quanto sopra evidenziato non risultano infatti esserci aree disponibili ad accogliere il totale o parziale trasferimento dell'impianto produttivo oggetto di richiesta di ampliamento da HIDE s.p.a.


Allegati:

1. Elaborato 1: Inquadramento delle zone D del P.I. (P.R.G.) vigente
2. Elaborato 2: Individuazione lotti edificati e lotti ineditati
3. Elaborato 3: Individuazione aree non edificate utilizzate e non utilizzate
4. Relazione tecnica istruttoria sulle ragioni dell'ampliamento dello stabilimento di HIDE s.p.a., in seguito alla sentenza del TAR Veneto n. 299/2022
5. Relazione pro veritate sull'unicità o frazionabilità del ciclo produttivo di HIDE s.p.a.
6. Dichiarazione indisponibilità aree ditte: [REDACTED]
7. Attestato di rischio idraulico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to digitalmente

Arch. Mario Vizzini




Elaborato 1
Inquadramento delle zone D del PI (PRG) vigente

- Confini comunali

- ZTO D1.1 - produttive dell'artigianato e della industria di completamento


- ZTO D1.2 - produttive dell'artigianato e della industria di nuova espansione




scala 1:25.000
ortofoto 2018

Elaborato 2 Individuazione lotti edificati e lotti ineditati

- Confini comunali
- Lotti edificati e lotti edificati con utilizzo aree pertinenziali a deposito a cielo aperto
- Lotti ineditati e non utilizzati
- Lotti ineditati ed utilizzati dall'attività insediata come aree pertinenziali



scala 1:10.000
ortofoto 2018



Elaborato 3
Individuazione aree non edificate
utilizzate e non utilizzate

- Aree non edificate e non utilizzate
- Aree non edificate ed utilizzate dall'attività insediata come aree pertinentziali

Alla c.a. Sportello Unico delle Attività Produttive n°6776
Suap di Curtarolo (PD)

Alla c.a. Comune di Curtarolo
Via Gorizia,2
35010 Curtarolo (PD)

Villa del Conte, 31.10.2022

Oggetto: Istanza di riattivazione procedimento relativamente alla sentenza del Tar Veneto n. 299/2022 REG.PROV.COLL., n. 00207/2021 REG.RIC. - Provvedimento Unico n. 29 del 31.3.2021 rilasciato dal SUAP associato, Permesso di costruire n. 2020SUAP01 – Ampliamento stabilimento produttivo- Riedizione della fase istruttoria nei limiti di cui alla motivazione della precitata sentenza n. 299 pubblicata il 15.2.2022.

In qualità di studio incaricato dalla società HIDE S.P.A. si deposita allegata istanza con relativi documenti.

Con i migliori saluti.

Il tecnico incaricato

Arch. Massimo Favarin





HIDE S.p.A.

Pelli grezze

Sentenza T.A.R. per il Veneto n. 299/2022 REG.PROV.COLL., n. 00207/2021 REG.RIC. - Provvedimento Unico n. 29 del 31.3.2021 rilasciato dal SUAP associato, Permesso di costruire n. 2020SUAP01 – Ampliamento stabilimento produttivo- Riedizione della fase istruttoria nei limiti di cui alla motivazione della precitata sentenza n. 299 pubblicata il 15.2.2022.

Il Sig. **Ivano Stocco**, nato a San Martino di Lupari il 13.07.1959 (C.F. STCVNI59L13I008R), quale **legale rappresentante della società HIDE S.P.A.** (P.I. 01970080287), con sede legale in via Piave, n. 11/13, Curtarolo (PD),

premessato che

- in data 31.3.2021 il SUAP associato dei Comuni di Cadoneghe e Curtarolo ha emanato il Provvedimento Unico n. 29 in data 31.3.2021, a favore di Hide Pelli S.p.A., ad esito del procedimento, avviato su istanza della medesima società, di autorizzazione dell'ampliamento del fabbricato produttivo, in variante allo strumento urbanistico generale (P.A.T.I.- P.A.T. - P.I.) ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale Veneto n. 55/2012
- in data 30.3.2021 il Comune di Curtarolo ha rilasciato il permesso di costruire n. 2020SUAP01 rilasciato a favore di Hide S.p.a.;
- in data 25.3.2021 la società e il Comune di Curtarolo hanno sottoscritto la relativa Convenzione urbanistica, con atto a rogito del Notaio Luigi Corradi di Limena (PD), Rep. n. 2952 e Raccolta n. 2553;

premessato inoltre che

- avverso i precitati atti, e avverso gli altri atti emanati nell'ambito del precitato procedimento sono stati interposti ricorsi, in via principale e per motivi aggiunti, dai Signori Baietta e Dentone, avanti al T.A.R. per il Veneto, e che di detti atti è stato richiesto l'annullamento, adducendo plurimi motivi di censura;

premessato altresì che il T.A.R. per il Veneto

- con la sentenza n. 299 pubblicata il 15.02.2022 ha respinto il ricorso proposto in via principale, in quanto inammissibile;
- ha respinto il ricorso per motivi aggiunti relativamente al primo motivo, con il quale si era lamentata la violazione dell'art. 12.7 del PATI, poiché la delibera di approvazione non vi avrebbe derogato;
- ha respinto il ricorso per motivi aggiunti relativamente al secondo motivo, con cui si era lamentato il difetto di istruttoria e motivazione con riguardo all'asserito contrasto del progetto con l'art. 12.7 del PATI), poiché il Comune ha risposto alle osservazioni del ricorrente, evidenziando che la disciplina dell'art. 4 L.R. 55/2012 consente la deroga puntuale anche alle previsioni del PATI;

TELEFONO: +39 049 9620321
FAX: +39 049 9620202
E-MAIL: info@hide.it
PEC: amministrazione@pec.hide.it
WEB SITE: www.hide.it

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA:
Hide S.p.A.
Via Piave 11/13
35010 CURTAROLO - Padova - ITALY

PARTITA IVA / C.F. : 01970080287
REGISTRO IMPRESE PD – M/PD 015311
OPERATORE ESTERO N. IT01970080287
CAPITALE SOCIALE € 3.000.000 i.v.
Codice SDI: WY7PJ6K





HIDE S.p.A.

Pelli grezze

- ha respinto il ricorso proposto per motivi aggiunti relativamente al terzo motivo, con il quale si era lamentata l'asserita errata applicazione dell'art. 4 L.R. 55/2012, la violazione dell'art. 3 delle L.R.

55/2012, lo sviamento di potere e l'erroneità della motivazione, in quanto la variante approvata avrebbe costituito una deroga ad una disciplina generale alla quale sarebbe stato in astratto applicabile l'art. 3 L.R. 55/2012: il T.A.R. ha evidenziato che un intervento in variante alle disposizioni dello strumento urbanistico che dettano principi di carattere generale è da ritenersi ammissibile mediante lo strumento previsto dall'art. 4 L.R. 55/2012; e che la distinzione propugnata dal ricorrente tra interventi in deroga ed interventi in variante allo strumento urbanistico (fondata sul carattere puntuale o generale della norma di piano oggetto di variazione) non è coerente con quella ricavabile dagli articoli 3 e 4 L.R. 55/2012 che la correla al tipo ed all'entità della difformità dell'intervento rispetto allo strumento urbanistico.

- ha respinto il ricorso per motivi aggiunti in relazione al quarto motivo, con il quale si era lamentata la violazione degli artt. 12.6, lett. a) e b.2), e 12.7, lett. a) delle N.T.A. del PATI dei Comuni del Medio Brenta e dell'art. 35, co. 12, lett. b) delle N.T.A. del PAT del Comune di Curtarolo, affermandosi che con la procedura di cui all'art. 4 L.R. 55/2012 non sarebbe stato consentito derogare alle disposizioni di carattere generale dettate dal PATI e dal PAT per disciplinare le procedure da svolgersi mediante SUAP;

- ha respinto il ricorso per motivi aggiunti relativamente al quinto motivo, con il quale si era dedotto il difetto di istruttoria perché non si sarebbe tenuto conto della portata generale della deroga apportata al piano, posto che la variante apportata alle disposizioni di piano avrebbe riguardato soltanto l'intervento in esame e si sarebbe quindi configurata una variante puntuale e non generale;

- ha respinto il ricorso per motivi aggiunti relativamente al sesto motivo, con il quale si era lamentata l'asserita violazione dell'art. 4 L.R. 55/12 e dell'art. 8 D.P.R. 160/2010, in quanto secondo il ricorrente la conferenza di servizi sarebbe stata indetta dal responsabile SUAP senza aver preventivamente accertato la sussistenza del presupposto dell'assenza di aree disponibili in zona produttiva e il suddetto accertamento sarebbe stato effettuato da un ufficio incompetente (ufficio urbanistica del Comune di Curtarolo e non dal responsabile SUAP). Il T.A.R. ha respinto la censura perché "nessuna delle norme richiamate dal ricorrente impone il completamento delle verifiche dei presupposti di applicazione dell'art. 8 d.p.r. 160/2010 prima dell'indizione della conferenza dei servizi. Ciò che rileva è che la determinazione conclusiva della stessa avvenga sulla scorta di una completa istruttoria che deve, pertanto, concludersi entro la fine dei suoi lavori, nel corso dei quali l'amministrazione procedente mantiene integro il potere di svolgere qualsiasi approfondimento ritenga necessario. Nel caso di specie, peraltro, è lo stesso ricorrente ad ammettere che l'ufficio urbanistica, già prima di indire la conferenza, aveva effettuato una sommaria ricognizione delle aree disponibili in zona propria che aveva dato esito negativo. Neppure può configurarsi il vizio di incompetenza per effetto dell'espletamento della ricognizione delle aree disponibili da parte dell'ufficio urbanistica del Comune di Curtarolo piuttosto che dal SUAP. Il SUAP ha

TELEFONO: +39 049 9620321
FAX: +39 049 9620202
E-MAIL: info@hide.it
PEC: amministrazione@pec.hide.it
WEB SITE: www.hide.it

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA:
Hide S.p.A.
Via Piave 11/13
35010 CURTAROLO - Padova - ITALY

PARTITA IVA / C.F. : 01970080287
REGISTRO IMPRESE PD - M/PD 015311
OPERATORE ESTERO N. IT01970080287
CAPITALE SOCIALE € 3.000.000 i.v.
Codice SDI: WY7PJ6K





HIDE S.p.A.

Pelli grezze

evidentemente condiviso la ricognizione delle aree effettuata dall'Ufficio comunale competente per materia e l'ha utilizzata per indire la conferenza".

- ha accolto il solo ricorso per motivi aggiunti, limitatamente e specificamente con esclusivo riguardo al settimo motivo di censura, con il quale si erano dedotti i vizi di difetto di motivazione e di istruttoria, nei relativi atti istruttori, sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione del procedimento di variante ai sensi dell'art. 4 L.R. 55/2012.

Il T.A.R. ha ravvisato una carenza di istruttoria sui presupposti necessari al procedimento di variante, con riguardo all'inscindibilità del processo produttivo o all'inesistenza di aree idonee ad ospitare un intervento di ampliamento di un insediamento principale al di fuori di quelle contigue al luogo in cui quest'ultimo è collocato.

In particolare, ha ritenuto insufficiente l'istruttoria relativa alle aree, con riguardo a due aree che i ricorrenti avevano individuato come disponibili (ma che non lo erano e non lo sono, come è ampiamente rilevabile), i c.d. lotti nn. 26 e 27.

Ha infatti affermato il T.A.R. che "infatti, se il lotto n. 27, può effettivamente ritenersi non disponibile, poiché – stando a quanto si legge nella relazione di Hide - è attualmente utilizzato dalla proprietaria, lo stesso non può dirsi con riguardo al lotto n. 26, che Hide afferma essere non in vendita.

Tale circostanza (oltre a non essere provata), non è sufficiente a dimostrarne l'indisponibilità, in assenza di prova di una manifestata contrarietà del proprietario a vendere l'area ovvero a metterla a disposizione della società controinteressata ad altro titolo".

considerato che:

- l'accoglimento del precitato ricorso per motivi aggiunti, e il relativo annullamento statuito, attengono esclusivamente alla fase istruttoria di verifica dei menzionati presupposti, e al relativo atto, essendo stato rigettato il gravame in relazione a tutti gli altri motivi e su tutti gli altri atti;
- l'efficacia invalidante della sentenza, in relazione a tutti gli altri atti amministrativi impugnati dai ricorrenti con il ricorso per motivi aggiunti, si produce solo in via consequenziale, dovendosi ritenere detti ulteriori atti impugnati *ex se* pienamente legittimi, essendone stati rigettati tutti i relativi motivi di impugnativa, come emerge con chiarezza dalla motivazione della sentenza sopra compendiata;
- la statuizione del T.A.R. Veneto dispone che "l'amministrazione è tenuta a rivalutare il progetto alla luce dei criteri indicati in motivazione" (la verifica della sussistenza del presupposto/dei presupposti);
- nel contempo, essa dispone la "salvezza degli ulteriori atti dell'amministrazione";

TELEFONO: +39 049 9620321
FAX: +39 049 9620202
E-MAIL: info@hide.it
PEC: amministrazione@pec.hide.it
WEB SITE: www.hide.it

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA:
Hide S.p.A.
Via Piave 11/13
35010 CURTAROLO - Padova - ITALY

PARTITA IVA / C.F. : 01970080287
REGISTRO IMPRESE PD – M/PD 015311
OPERATORE ESTERO N. IT01970080287
CAPITALE SOCIALE € 3.000.000 i.v.
Codice SDI: WY7PJ6K





HIDE S.p.A.
Pelli grezze

considerato che:

- a seguito della pubblicazione della predetta sentenza, nel procedimento di cui supra non è stato posto in essere alcun nuovo atto;
- HIDE S.p.A. ribadisce l'interesse e il diritto a veder concluso favorevolmente il procedimento avviato per il rilascio del permesso di costruire in premesse menzionato, e quindi alla riedizione della fase procedimentale puntualmente indicata dal T.A.R. per il Veneto;

considerato altresì che:

- a tal fine, HIDE S.p.a. intende esercitare il proprio diritto di partecipazione al procedimento, al fine di contribuirvi e, in particolare, di dimostrare la sussistenza dei presupposti in ordine ai quali deve essere espletata la riedizione della fase istruttoria secondo le indicazioni del T.A.R. per il Veneto;
- in particolare, il lotto cd. n. "26" è indisponibile in quanto il titolare del diritto di proprietà non intende renderlo disponibile, pur su espressa richiesta, di HIDE;
- non vi sono, in assoluto, disponibili in "zona propria", vuoi per volontà del relativo titolare del diritto di proprietà, vuoi perché già occupate e utilizzate dai relativi proprietari;
- il ciclo produttivo di HIDE S.p.a. non può essere frazionato;


fa istanza

affinchè l'Amministrazione e il SUAP pongano in essere gli atti necessari alla riedizione, nei limiti di cui *supra*, della fase istruttoria relativa al procedimento in premesse indicato e oggetto della precitata sentenza;

offre in comunicazione

il proprio contributo istruttorio in ordine alla sussistenza dei precitati presupposti, manifestando la piena disponibilità a fornire tutti i chiarimenti e gli elementi, secondo le indicazioni della precitata sentenza, che il Comune e il SUAP ritengano opportuni e necessari onde implementare il quadro conoscitivo sotteso all'istanza.

Curtarolo, 31.10.2022



Sig. Ivano Stocco

TELEFONO: +39 049 9620321
FAX: +39 049 9620202
E-MAIL: info@hide.it
PEC: amministrazione@pec.hide.it
WEB SITE: www.hide.it

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA:
Hide S.p.A.
Via Piave 11/13
35010 CURTAROLO - Padova - ITALY

PARTITA IVA / C.F. : 01970080287
REGISTRO IMPRESE PD - M/PD 015311
OPERATORE ESTERO N. IT01970080287
CAPITALE SOCIALE € 3.000.000 i.v.
Codice SDI: WY7PJ6K



**RELAZIONE TECNICA ISTRUTTORIA SULLE RAGIONI DELL'AMPLIAMENTO DELLO
STABILIMENTO DI HIDE S.P.A., IN SEGUITO ALLA SENTENZA DEL TAR VENETO N.
299/2022**

1. Premessa
2. Inquadramento
3. Ciclo produttivo esistente
4. Dimensioni lavorative esistenti
5. Descrizione dello stato di progetto.
6. Ciclo produttivo di progetto
7. Dimensioni lavorative di progetto (macchinari e stazioni di lavoro)
8. Conclusioni finali. L'impatto positivo e migliorativo dell'ampliamento, nel territorio contermina

Premessa

La società HIDE S.P.A. ha sede nel Comune di Curtarolo, in via Piave nn. 11/13, in area catastalmente individuata al foglio 6, mappali nn. 105, 106, 60, 357, 566, 567, ove è sito lo stabilimento produttivo. All'interno del fabbricato la società svolge, sin dal 1990, l'attività di raccolta e salatura di pelli bovine. Precedentemente all'avvio dell'attività da parte di HIDE, lo stabilimento era impiegato, almeno dal 1977, dalla società Veneta Pelli s.r.l. L'attività attualmente svolta da HIDE è dunque esercitata da allora nello stabilimento esistente senza soluzione di continuità. Infatti, nel 1967 il Comune di Curtarolo ha rilasciato l'Autorizzazione per costruzioni edilizie n. 193/1967, per la realizzazione del fabbricato, in area rurale. Secondo il vigente P.R.G., l'immobile ricade in zona rurale E2b/07, ed è individuato, ai sensi dell'art. 30 della L.R. V. 61/1985, dalla scheda conoscitiva n. 23, come destinato ad attività produttiva di "Raccolta e salatura pelli bovine".

L'ampliamento dello stabilimento, come previsto negli elaborati progettuali, è concepito nel lotto contermini, sempre di proprietà di HIDE, che si configura in continuità (unito) con quello occupato.

Il motivo della presentazione dell'istanza di ampliamento va ricondotto a diversi motivi, in parte anche strettamente connessi.

In primo luogo, si evidenzia che il fabbricato e i macchinari contenuti nel fabbricato attuale, sono rimasti inalterati nel corso degli anni.

Ciò impedisce attualmente alla società di essere competitiva nel mercato. Gli standard della richiesta sono infatti mutati nel tempo, e non possono essere garantiti dall'attuale processo produttivo di HIDE. Questo è evidente, se si considera che l'attuale sistema produttivo, condotto con i macchinari originari, è informato alle tecniche più risalenti.

Il mercato richiede invece che il risultato della fase di lavorazione di cui HIDE si occupa, nel seguito ampiamente descritto anche in relazione alle singole fasi, si caratterizzi per alti standard qualitativi del prodotto finale (per esempio di rifinitura), nonché per la tracciabilità di esso. Inoltre, gli stessi standard di sostenibilità richiesti dal legislatore per l'esercizio dell'attività di impresa, integrano essi stessi la selezione degli operatori nel mercato.

Un prodotto che presenti uno standard alto di qualità, che sia realizzato con un processo produttivo improntato alla sostenibilità e alla tracciabilità di filiera, è ovviamente preferito dall'impresa del calzaturiero, dell'automotive, dell'arredamento e dell'abbigliamento (specializzazioni che saranno presenti tutte nel ciclo produttivo, come reso evidente dal Layout allegato), rispetto a un prodotto che si caratterizzi per più grossolana fattura, non tracciabile e non sostenibile. Per questo motivo, le imprese che esercitano la fase successiva a quella svolta da HIDE, quella di conceria, richiedono un prodotto da lavorare con le anzidette caratteristiche, alle società, come HIDE, che svolgono la prima fase del processo di filiera.

Inoltre, si deve evidenziare che il mercato richiede, sempre nel rispetto dei predetti standard, prodotti non solo altamente, ma anche diversamente rifiniti. È un aspetto, quest'ultimo, che

come tale richiede anche isolatamente considerato, una radicale rivisitazione dei diversi momenti del ciclo produttivo interno di HIDE.

Al fine di ottemperare a queste richieste del mercato, HIDE, che nei decenni trascorsi è stata per molti anni leader europeo del settore, si vede pertanto costretta ad aggiornare il proprio sistema produttivo, e in particolare a introdurre macchinari che rispondano alle tecnologie moderne, e restituiscano un prodotto di qualità, che attualmente non può essere garantita anzitutto per la vetustà dei macchinari e per l'impossibilità - per carenza di spazi - di introdurre moderne tecniche di rifinitura delle pelli, che a loro volta richiedono tecnologie e strumentazioni all'avanguardia e di estrema precisione. Si pone altresì la necessità di differenziare il prodotto finito, e questo richiede non soltanto la dotazione di nuovi macchinari, ma anche, nelle diverse fasi, di disporre di appositi spazi dedicati alle diverse operazioni e alle diverse categorie e "scelte" (prima, seconda e terza) del prodotto. Si rende necessario altresì disporre di spazi per la distinta collocazione e conservazione delle pelli all'interno dell'ambiente di lavoro. Da qui nasce la necessità di un rilevantissimo investimento economico, che HIDE ha dapprima cercato di evitare, ma che non può più essere evitato, se non a costo di cessare l'attività, opzione, quest'ultima, che la società ha escluso. Va evidenziato che il ritardo nell'approntare l'ammodernamento del sistema produttivo, ha comportato per HIDE, nell'ultimo anno, la perdita di consistenti clienti e commesse.

Pertanto, si evidenzia che l'ampliamento è necessitato dall'esigenza di rimanere nel mercato, e che a questo fine è necessario inserire alcuni nuovi macchinari, e sostituire quelli vetusti, nonché organizzare le operazioni in spazi diversi. Il fine è quello di adeguare tecnologicamente il processo produttivo, per realizzare prodotti di alto standard qualitativo, differenziati e sostenibili, non quello di aumentare la produzione.

Ebbene: il numero e il dimensionamento dei macchinari che dovranno costituire il nuovo ciclo produttivo in sostituzione di quelli esistenti, nonché la differenziazione delle operazioni di lavoro in relazione alla distinzione del prodotto in entrata e di quello finale, determinano l'insufficienza della superficie attualmente occupata.

Il progetto di ampliamento, pertanto, è stato determinato innanzitutto commisurando la superficie a quella dei nuovi macchinari e degli spazi necessari a distanziarli e a consentire la movimentazione del prodotto tra le diverse e distinte aree e isole di lavoro, in regime di sicurezza (esigenze, queste ultime, che si inquadrano nell'aspetto della logistica interna), nonché a creare distinti spazi delle pelli in funzione della finitura (per il mercato calzaturiero, dell'automotive, dell'arredamento e della moda).

Relativamente alla localizzazione, vale osservare che nell'ambito locale non sono disponibili altre aree utili, e che in ogni caso il processo produttivo deve considerarsi unitario e inscindibile.

Quanto al primo aspetto (l'indisponibilità di altre aree), e in relazione a quanto evidenziato dal TAR Veneto (che ha posto l'attenzione sulla necessità di verificare la disponibilità di due aree che secondo il ricorrente si configurano disponibili), deve osservarsi che il lotto cd. n. 27, che astrattamente si configurerebbe sempre secondo i ricorrenti idoneo ad ospitare lo stabilimento, in concreto è indisponibile perché già in uso del proprietario, come dimostra lo stato e l'uso dei luoghi. Il lotto cd. n. 26, è parimenti indisponibile in quanto la società proprietaria non intende concederlo ad alcun titolo.

Relativamente al secondo profilo (l'unicità del ciclo produttivo),

Inquadramento

La Hide Spa, magazzino stoccaggio pelli, sede di Via Piave 11/13 a Curtarolo, è catastalmente censita al catasto terreni del Comune di Curtarolo foglio 6 mappali 104-105-106-60-357-566-567 (area stato di fatto e di progetto). Gli immobili ricadono in zona rurale E2b/07 del vigente PRG e sono individuati ai sensi dell'art. 30 della L.R. V. 61/1985 con la scheda conoscitiva n°23 con attività produttiva prevista di "Raccolta e salatura pelli bovine".

VENICE ARCHITECTS

info@venicearchitects.it

www.venicearchitects.it

Massimo Favarin
+39 347 5471 585
+86 134 5172 3569
Damiano Zambon
+39 347 8941 904
+86 131 2758 1136

VA \ Head
Palazzo Bernardo 1978
Calle de la Madoneta
31050 San Polo,
VENEZIA
+39 041 5935775

VA \ Lab
P.zza Pio X, 17
35010 Abbazia Pisani
Villa del Conte
PADOVA
+39 0499390041

VENEZIA
SUZHOU
SHANGHAI
LOS ANGELES



Figura 1 (Posizionamento sul territorio Comunale)



ESTRATTO CATASTALE CON INTERVENTO scala 1:2000

Area di intervento
 Fabbricati esistenti
 Fabbricato di progetto

Figura 2 (Estratto catastale)

* Copia conforme all'originale * Comune di Curtarolo Prot. N. 0007008 del 23-06-2023 partenza



ESTRATTO PRG AREA DI INTERVENTO /Fuori scala

Figura 3 (Estratto PRG)

I confini dell'impianto sono così identificati

- Nord: area agricola;
- Ovest: area agricola;
- Sud: Via Piave, area agricola;
- Est: area agricola.

Ciclo produttivo esistente

* Copia conforme all'originale * Comune di Curtarolo Prot. N. 0007008 del 23-06-2023 partenza



Venice Architects

* Copia conforme all'originale * Comune di Curtarolo Prot. N. 0007008 del 23-06-2023 partenza

VENICE ARCHITECTS

info@venicearchitects.it

www.venicearchitects.it

Massimo Favarin
+39 347 5471 585
+86 134 5172 3569
Damiano Zambon
+39 347 8941 904
+86 131 2758 1136

VA \ Head
Palazzo Bernardo 1978
Calle de la Madoneta
31050 San Polo,
VENEZIA
+39 041 5935775

VA \ Lab
P.zza Pio X, 17
35010 Abbazia Pisani
Villa del Conte
PADOVA
+39 0499390041

VENEZIA
SUZHOU
SHANGHAI
LOS ANGELES



Venice Architects

* Copia conforme all'originale * Comune di Curtarolo Prot. N. 0007008 del 23-06-2023 partenza

VENICE ARCHITECTS

info@venicearchitects.it

www.venicearchitects.it

Massimo Favarin
+39 347 5471 585
+86 134 5172 3569
Damiano Zambon
+39 347 8941 904
+86 131 2758 1136

VA \ Head
Palazzo Bernardo 1978
Calle de la Madoneta
31050 San Polo,
VENEZIA
+ 39 041 5935775

VA \ Lab
P.zza Pio X, 17
35010 Abbazia Pisani
Villa del Conte
PADOVA
+39 0499390041

VENEZIA
SUZHOU
SHANGHAI
LOS ANGELES

Dimensioni lavorative esistenti**Descrizione dello stato di progetto.**

Le opere in oggetto, per le quali si rinvia agli elaborati già depositati e all'elaborato grafico allegato ("TAVOLA LAYOUT"), riguardano l'ampliamento di un fabbricato unico di proprietà della ditta HIDE S.p.a., sito nel comune di Curtarolo in Via Piave n. 11-13, catastalmente

VENICE ARCHITECTS

info@venicearchitects.it

www.venicearchitects.it

Massimo Favarin
+39 347 5471 585
+86 134 5172 3569
Damiano Zambon
+39 347 8941 904
+86 131 2758 1136

VA \ Head
Palazzo Bernardo 1978
Calle de la Madoneta
31050 San Polo,
VENEZIA
+39 041 5935775

VA \ Lab
P.zza Pio X, 17
35010 Abbazia Pisani
Villa del Conte
PADOVA
+39 0499390041

VENEZIA
SUZHOU
SHANGHAI
LOS ANGELES

individuato al foglio 6, mappali n. 104,105, 106, 60, 357, 566, 567. Gli immobili ricadono in zona rurale E2b/07 del vigente PRG e sono individuati ai sensi dell'art. 30 della L.R. V. 61/1985 con la scheda conoscitiva n°23 con attività produttiva prevista di **“Raccolta e salatura pelli bovine”**.

Tale intervento viene richiesto in conformità alla Legge Regionale n°55 del 31.12.2012 (BUR n°110-2012) “Procedure urbanistiche semplificare di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale, pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante” e come disposto dall'art. 4 “Interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale”.

Il Comune di Curtarolo, in data 18/03/2019, con il verbale di deliberazione di Giunta Comunale n.16 avente oggetto “Valutazione e parere preliminare su proposta ampliamento fabbricato unico industriale e opere accessorie in variante allo strumento urbanistico vigente - ditta Hide Pelli spa”, ha espresso parere FAVOREVOLE all'intervento.

Sintesi parere: Parere Favorevole limitatamente agli aspetti urbanistico-edilizi di competenza in merito alla fattibilità della proposta in esame per quanto riguarda l'attivazione di una puntuale variante alle previsioni di Piano vigente nell'ambito di un pertinente e prescritto procedimento ai sensi del D.P.R. 160/2010, in conformità alle disposizioni della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 (BUR n. 110/2012).

Successivamente, nell'ambito della procedura SUAP, sono stati resi tutti i pareri necessari dagli enti interessati.

Ad esito della procedura, il permesso è stato rilasciato. Detto titolo è stato impugnato avanti al T.A.R. per il Veneto, con molteplici motivi di ricorso. L'impugnativa è stata respinta con riguardo a tutti i motivi tranne uno (la fase istruttoria già condotta: circa l'insussistenza di

altre aree e l'inscindibilità del processo produttivo). Motivo, questo, per il quale HIDE dichiara l'interesse a rinnovare la relativa fase del procedimento.

Per quanto detto in premessa e per quanto nei paragrafi - successivi al presente - dedicati al "Ciclo produttivo di progetto" e alle "Dimensioni lavorative di progetto (macchinari e stazioni di lavoro)", anche nel confronto con il precedente paragrafo "Dimensioni lavorative esistenti", i macchinari e le attività che si svolgono negli immobili sopracitati non possono allo stato essere oggetto di adeguamento tecnologico. L'introduzione dei nuovi macchinari, l'ammodernamento delle tecniche produttive, nonché le attività di lavoro e finitura, unitamente alle conseguenti necessità logistiche (aspetti sui quali si tornerà nel seguito, anche nel confronto con lo stato di fatto esistente, anche con la precisa indicazione dello spazio necessario), richiedono uno spazio minimo sufficiente.

In particolare, l'ampliamento consiste nella realizzazione di un ampliamento di mq. 3864,2 (coperto, oltre a 150,5 mq. di collegamento) relativi al fabbricato oggetto di un nuovo ed avanzato layout produttivo collegato con l'edificio esistente, di modo da mantenere un unico ambiente lavorativo, connotato in particolare dalla costante permanenza, all'interno del medesimo, delle pelli che devono essere lavorate dal momento del loro arrivo.

I fabbricati anche esistenti, la cui costruzione risale agli anni 1960/1970, saranno oggetto di un'importante opera di mitigazione. Verrà costruito un rivestimento verde a "Green Wall" lungo tutta la prospettiva sud proseguendo sui nuovi fabbricati anche nei lati est e nord in modo non solo da renderne gradevole la percezione, ma anche e soprattutto di dare omogeneità all'aspetto dei diversi volumi con l'ambiente circostante. Il "Green Wall" è una struttura verticale in acciaio Cor-Ten con alcune parti di rivestimento lignee e con piante rampicanti sempre verdi per un'altezza di circa mt. 11.40, che consentono di inserire l'intervento nel pieno rispetto del contesto paesaggistico in cui si trova.

Inoltre, questo sistema funge da protezione solare aumentando il risparmio energetico.

Il fabbricato sarà realizzato con tipologia edilizia uguale all'esistente costituita da pilasti, architravi, copertura e pannelli di tamponamento in elementi prefabbricati, con altezza media strutturale sotto trave di mt. 10. Tale altezza è necessaria per l'utilizzo futuro di apparecchiature robotizzate d'avanguardia (altezza operativa di mt. 7-8), necessaria alle lavorazioni delle pelli.

L'altezza è altresì funzionale alle catenarie aeree d'avanguardia (altezza operativa di mt. 8-9), necessarie alle lavorazioni delle pelli e alla movimentazione (tra le varie isole di lavoro appositamente attrezzate e poi per l'imballaggio delle pelli) in ambiente che deve presentare necessariamente costanti condizioni climatiche (di temperatura e umidità), la carenza delle quali comprometterebbe indefettibilmente il processo produttivo, concepito, con i nuovi macchinari (che sostituiranno quelli vetusti e che comportano il maggiore ingombro per il quale anche si rende necessario ampliare la struttura esistente), per realizzare un prodotto che sia effettivamente appetibile dal mercato, che richiede uno standard decisamente superiore a quello richiesto quando la società ha avviato la sua attività.

I macchinari fissi e mobili, in quanto di ultima generazione e di aggiornamento di quelli originari attualmente presenti, presenteranno un impatto acustico anche inferiore a quello delle strumentazioni attuali (l'impatto acustico attuale è in ogni caso conforme alle prescrizioni normative, come dimostrato dagli studi e dalle rilevazioni effettuate e svolte anche con riguardo allo stabilimento nella nuova conformazione che assumerà ad esito dell'intervento edilizio).

L'ampliamento, nello stesso tempo, consentirà il miglioramento della qualità e delle condizioni di lavoro, garantendo condizioni di illuminazione naturale, con altissima attenzione all'ambiente e al risparmio energetico. La sensibilità ecologica è apprezzabile nell'utilizzo di energie rinnovabili, nel riciclo di alcuni processi lavorativi e nell'elevato isolamento del fabbricato. L'attività svolta all'interno dei locali di lavoro sarà impercettibile dall'esterno.

DATI E PARAMETRI URBANISTICI INTERVENTO

Tale intervento viene richiesto in conformità alla Legge Regionale n°55 del 31.12.2012 (BUR n°110-2012) **“Procedure urbanistiche semplificare di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale, pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante” e come disposto dall’art. 4 “Interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale”.**

PARAMETRI URBANISTICI**Stato attuale**

Superficie fondiaria: mq 10.500

Area a verde:

-area verde esistente mq 2.553,7

Area a parcheggio:

-area a parcheggio e viabilità interna esistente mq 3924,3

Stato di progetto

Nuova superficie fondiaria: mq 15.346

Le aree esterne a verde e parcheggio saranno ampliate nel seguente modo.

Area a verde:

nuova area verde di progetto: mq 7.831,1

Area a verde totale: mq 2.553,7 + mq 7.831,1= 10.384,8 (maggiore alla superficie minima prevista)

Tale indice è garantito:

Area verde 10% della superficie fondiaria non edificata

mq 25.846 - mq 8.036,7= mq 17.809,3 * 10%= mq 1781 < mq 10.384,8

Area a parcheggio:

-nuova area a parcheggio e viabilità interna di progetto: mq 3924,3 + mq 3.500,2= mq

Totale area a parcheggio = mq 3924,3 + mq 3.500,2= mq 7.424,5

Tale indice è garantito:

Area parcheggio 10% della superficie fondiaria totale mq 25.846 * 10%= = mq 2.584 < mq 7.424,5

Il tutto come meglio evidenziato negli elaborati grafici allegati.

Ciclo produttivo di progetto



Venice Architects

* Copia conforme all'originale * Comune di Curtarolo Prot. N. 0007008 del 23-06-2023 partenza

VENICE ARCHITECTS

info@venicearchitects.it

www.venicearchitects.it

Massimo Favarin
+39 347 5471 585
+86 134 5172 3569
Damiano Zambon
+39 347 8941 904
+86 131 2758 1136

VA \ Head
Palazzo Bernardo 1978
Calle de la Madoneta
31050 San Polo,
VENEZIA
+39 041 5935775

VA \ Lab
P.zza Pio X, 17
35010 Abbazia Pisani
Villa del Conte
PADOVA
+39 0499390041

VENEZIA
SUZHOU
SHANGHAI
LOS ANGELES



Venice Architects

* Copia conforme all'originale * Comune di Curtarolo Prot. N. 0007008 del 23-06-2023 partenza

VENICE ARCHITECTS

info@venicearchitects.it

www.venicearchitects.it

Massimo Favarin
+39 347 5471 585
+86 134 5172 3569
Damiano Zambon
+39 347 8941 904
+86 131 2758 1136

VA \ Head
Palazzo Bernardo 1978
Calle de la Madoneta
31050 San Polo,
VENEZIA
+39 041 5935775

VA \ Lab
P.zza Pio X, 17
35010 Abbazia Pisani
Villa del Conte
PADOVA
+39 0499390041

VENEZIA
SUZHOU
SHANGHAI
LOS ANGELES



Venice Architects

* Copia conforme all'originale * Comune di Curtarolo Prot. N. 0007008 del 23-06-2023 partenza

VENICE ARCHITECTS

info@venicearchitects.it

www.venicearchitects.it

Massimo Favarin
+39 347 5471 585
+86 134 5172 3569
Damiano Zambon
+39 347 8941 904
+86 131 2758 1136

VA \ Head
Palazzo Bernardo 1978
Calle de la Madoneta
31050 San Polo,
VENEZIA
+ 39 041 5935775

VA \ Lab
P.zza Pio X, 17
35010 Abbazia Pisani
Villa del Conte
PADOVA
+39 0499390041

VENEZIA
SUZHOU
SHANGHAI
LOS ANGELES



Venice Architects

* Copia conforme all'originale * Comune di Curtarolo Prot. N. 0007008 del 23-06-2023 partenza

VENICE ARCHITECTS

info@venicearchitects.it

www.venicearchitects.it

Massimo Favarin
+39 347 5471 585
+86 134 5172 3569
Damiano Zambon
+39 347 8941 904
+86 131 2758 1136

VA \ Head
Palazzo Bernardo 1978
Calle de la Madoneta
31050 San Polo,
VENEZIA
+39 041 5935775

VA \ Lab
P.zza Pio X, 17
35010 Abbazia Pisani
Villa del Conte
PADOVA
+39 0499390041

VENEZIA
SUZHOU
SHANGHAI
LOS ANGELES



Dimensioni lavorative di progetto (macchinari e stazioni di lavoro)

caratteristiche progettuali di reversibilità ed ecologia dell'edificio

Per quanto riguarda la tipologia costruttiva trattasi di un organismo edilizio con una moderata struttura in C.A.P. costituita da pilastri, travature, copertura e pannelli di tamponamenti con un'altezza media utile interna di mt 10,00 circa. Esternamente il fabbricato si caratterizza per la presenza al lato nord di una parete finestrata in acciaio verniciato e vetro trasparente che interessa tutto il prospetto. I parametri di superficie areata e finestrata (Circolare Regionale n. 38/87) saranno garantiti dalla presenza nella copertura a shed di finestre. I paramenti esterni ai lati sud, est e nord sono costituiti principalmente in pannelli di c.a.p. con superficie liscia finita a vista e da un rivestimento verde a "Green Wall". Le scelte progettuali sono state fatte per garantire la "Reversibilità dell'Intervento", in modo da consentire in futuro la de-costruzione delle opere e il ripristino dello stato originario dell'area. Questo è stato possibile scegliendo accuratamente l'utilizzo di determinate tecnologie.

Conclusioni finali. L'impatto positivo e migliorativo dell'ampliamento, nel territorio contermini

Attualmente l'azienda conta un personale di 31 operatori, e in seguito all'ampliamento l'obiettivo è di arrivare a 40/45 dipendenti, con preferenza femminile. Vi sarà quindi una importante offerta di lavoro nel territorio.

L'ampliamento dello stabilimento produttivo di HIDE è contiguo a quello nel quale è attualmente svolta l'attività, e nel quale la stessa attività era svolta, almeno dal 1977, dalla società.

Nel 1967 il Comune di Curtarolo ha rilasciato l' "Autorizzazione per costruzioni edilizie" n. 193/1967, per la realizzazione del fabbricato, in area rurale. Secondo il vigente P.R.G., l'immobile ricade in zona rurale E2b/07, ed è individuato, ai sensi dell'art. 30 della L.R. V.

61/1985, dalla scheda conoscitiva n. 23, come destinato ad attività produttiva di “Raccolta e salatura pelli bovine”.

L’area nella quale insiste l’immobile, e così la contigua nella quale troverà luogo l’ampliamento, è libera da vincoli, ed è estranea a quella limitrofa contrassegnata da un vincolo (di natura archeologica, il cd. “graticolato romano”). Nei pressi del sito non è riscontrabile alcuna zona contrassegnata da interesse paesaggistico di sorta, ai sensi del D. lgs. N. 42/2004; né alcun ambito naturalistico, né parco (neppure da istituirsi) ai sensi del P.T.R.C.. Non ricorre neppure alcun vincolo di tutela ai sensi del tipo “Piano di area o di settore”, ai sensi del P.R.U.S.S.T. Riviera del Brenta. Non ricorre la presenza di alcun “corridoio ecologico” e quello esistente in una zona limitrofa non è minimamente intaccato dall’intervento di HIDE, come si è già dimostrato ed è stato già accertato anche dall’Ufficio tecnico comunale.

L’attività è svolta quindi in area non protetta, è perfettamente compatibile con le esigenze di tutela ambientale, e si integra nell’ambiente circostante anche per tipologia e tecnica costruttiva.

La società presenta un profilo assolutamente qualificato, avendo conseguito e mantenuto, nel tempo, la certificazione relativa al “Sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015)”, pur non essendo tenuta a dotarsene, e pur non svolgendo alcuna attività conciaria. È importante sottolineare la relativa preliminare fase di Audit della certificazione, dalla quale emerge espressamente come la certificazione sia stata rilasciata anche considerando l’ampliamento dello stabilimento.

Risulta altresì significativo, relativamente alla sostenibilità ambientale e quindi ancora nell’ottica dell’interesse superindividuale, che nel processo produttivo di Hide S.P.A. l’acqua salata trasudata dalla pelle una volta salata viene convogliata ad un concentratore che divide il sale dall’acqua. Un processo di economia circolare già parzialmente attuato dalla azienda in forma parziale, che con l’ampliamento potrà pervenire a definizione. Ciò permetterà di riutilizzare la stessa acqua per pulire le pelli e riutilizzarla nel ciclo produttivo. Questo comporterà in un futuro di poter avere una autogestione totale.

L'ampliamento del fabbricato di cui Hide necessita è determinato dalle esigenze già illustrate tecnicamente, e non è funzionale all'ampliamento della produzione, bensì al conseguimento degli standard necessari a raggiungere un prodotto finito che sia appetibile nel mercato.

Con l'intervento proposto non si introducono attività nuove. L'attività svolta rimane nella sua natura immutata, ma verrà svolta con strumenti tecnici moderni che sostituiranno quelli vetusti, con un miglioramento acustico anche interno all'ambiente di lavoro, mentre all'esterno proprio le opere dell'ampliamento (in particolare quelle di rivestimento e isolamento) consentiranno non solo di mantenere le immissioni acustiche nei valori limite, ma addirittura di migliorarle. Infatti, come dimostrano due apposite indagini fonometriche svolte nel 2018 e nel 2020, proprio con riguardo alla verifica di impatto acustico del futuro ampliamento, "la situazione di impatto acustico attuale rispetta i valori limite assoluti di immissione sia nel periodo diurno che notturno presso tutti i ricettori più prossimi e maggiormente esposti. Sono rispettati anche i valori limite differenziali in quanto non applicabili perché i livelli sonori previsti ai ricettori risultano inferiori alla soglia di applicabilità del criterio differenziale e sono pertanto da considerare come non disturbanti". In questo senso depone anche il documento previsionale di impatto acustico.

L'attività, rimanendo immutata ed essendo l'intervento di ampliamento volto esclusivamente a ottenere standard conformi alla richiesta del mercato, non produrrà neppure un aumento del traffico veicolare esterno, rimanendo immutata, rispetto alla situazione attuale, la necessità di carico e scarico.

Sotto questo profilo, si osserva anzi che l'ampliamento dell'area destinata a parcheggio consentirà semplicemente una più agevole manovra ai mezzi che preleveranno gli ordini, ed eviterà anche solo occasionali manovre ingombranti nell'uscita su via Piave, la cui percorribilità risulterà quindi migliorata per i veicoli transitanti. Aspetto, questo, che è già stato oggetto anche di attenzione da parte dell'Ufficio tecnico.

La tecnica di costruzione prescelta e in particolare di isolamento, inoltre, determinerà una struttura reversibile e minori consumi di energia. Sullo stesso piano, si segnala l'impatto positivo sull'ambiente determinato dall'utilizzo delle energie rinnovabili.

La realizzazione dell'ampliamento del fabbricato comporta un effetto migliorativo anche sotto il profilo dell'armonizzazione del medesimo fabbricato, nel contesto esterno, e questo anche alla luce delle prescrizioni precedentemente rilasciate dall'amministrazione.

Innanzitutto, l'intervento edilizio è sin dal momento della sua proposizione connotato dalla tecnica del cd. "Muro Verde". Inoltre, sarà realizzato, sul confine sud della proprietà con civile abitazione di proprietà altrui e a confine con un altro lotto di proprietà di HIDE, un doppio filare di alberi sfalsati (con ingombro, quindi, pari a tre filari di alberi in linea retta). L'intervento di ampliamento sarà quindi completamente mimetizzato dalla realizzazione, proprio nel prospetto sud (rivolto al confine della proprietà dei soggetti che hanno proposto la suddetta impugnativa), dalla piantumazione di diverse specie arboree, già di media età. Ciò comporterà che, a soli dodici mesi dalla realizzazione dell'intervento, lo stabilimento potrà essere difficilmente percepito anche dal confinante, a differenza di quanto accade per la consistenza attuale del fabbricato. A regime, l'intervento sarà completamente mimetizzato, e il fabbricato non sarà affatto visibile dal vicino. Quindi mentre nell'attuale configurazione, lo stabilimento è nitidamente visibile da parte del vicino confinante, il fabbricato, pur ampliato, grazie alle rilevanti opere di mitigazione, non sarà affatto visibile dalla proprietà dei vicini, in quanto mimetizzato al di là della coltre verde dei fusti arborei, che copriranno (sostituendola), come un vero e proprio "piccolo bosco", la visuale sul fabbricato.

Sul profilo occupazionale, come si è detto sopra ci sarà un sensibile incremento dell'occupazione, con personale specializzato, che per la natura delle operazioni da svolgere si assume di genere almeno prevalentemente femminile (e anche per questo motivo si è prevista la realizzazione di distinti spogliatoi del personale), e assunto su "base locale". Deve anche osservarsi che al contrario, la mancata realizzazione dell'intervento determinerebbe la cessazione dell'attività (è facilmente comprensibile che la produzione di un prodotto inappetibile nel mercato per standard qualitativo e di tracciabilità, non avrebbe senso), e quindi la perdita dei posti di lavoro attuali.

Appare significativo anche evidenziare che l'ampliamento consentirà migliori condizioni di lavoro, essendo nettamente distinte le diverse aree nelle quali gli operatori specializzati dovranno lavorare, ed essendo, per le motivazioni sopra descritte, sensibilmente migliorate le condizioni di comfort lavorativo, grazie al carattere sostanzialmente asettico degli ambienti di lavorazione. È importante a questo riguardo, sottolineare anche che la nuova struttura si connota per l'ottimizzazione dell'illuminazione naturale e artificiale, con impatto decisamente migliorativo in funzione del lavoro di verifica manuale del prodotto da parte dell'operatore, che attualmente opera in spazi più ristretti di impossibile miglioramento. Inoltre, la realizzazione del progetto prevede nuove aree di spogliatoio distinte per lavoratori maschili, femminili, e per eventuale personale esterno che si rechi in azienda. Personale esterno che, sempre al fine di mantenere sostanzialmente asettici gli ambienti e di mantenere un ambiente che non favorisca l'innescarsi di processi degenerativi, non potrà fare ingresso con il vestiario proprio, ma dovrà indossare apposite tute e che quindi avrà necessità di cambiare gli indumenti.

Villa del Conte, 31 Ottobre 2021

il tecnico incaricato

Arch. Massimo Favarin



Alla c.a. Sportello Unico delle Attività Produttive n°6776
Suap di Curtarolo (PD)

Alla c.a. Comune di Curtarolo
Via Gorizia,2
35010 Curtarolo (PD)

Villa del Conte, 30.11.2022

**Oggetto: Integrazione Attestato di Rischio Idraulico.
Pratica Edilizia N. 2020SUAP01
ID 01970080287-23122019-1520 prot. 202616 del 23-12-2019**

In riferimento alla Vostra richiesta di integrazioni ricevuta il 22/11/2022, allego l'Attestato di Rischio Idraulico generato dall'apposito software messo a disposizione dall'Autorità di Bacino che conferma, peraltro, quanto già risultava dagli atti pubblici a disposizione del Suap e del Comune.

Con i migliori saluti.

Il tecnico incaricato

Arch. Massimo Favarin





Attestato di rischio idraulico

Il sottoscritto Massimo Favarin codice fiscale FVRMSM78C13C743Q nella qualità di Tecnico Incaricato Progettista di HIDE del Comune di Curtarolo tramite l'utilizzo del software HEROLite versione 2.0.0.2, sulla base dati contenuti nell'ambiente di elaborazione creato in data 06-04-2022 chiave 072b030ba126b2f4b2374f342be9ed44 ha effettuato l'elaborazione sulla base degli elementi esposti rappresentati nell'allegato grafico e sotto riportati.

Tabella di dettaglio delle varianti

ID Poligono	Area (mq)	Tipologia uso del suolo prevista nel PGRA vigente	Tipologia uso del suolo dichiarata
1	9.827	Uso del suolo attuale: Sistemi colturali e particellari complessi Classi di rischio attuali: R1	Uso del suolo previsto: Aree industriali Classi di rischio previste: R1
2	193	Uso del suolo attuale: Sistemi colturali e particellari complessi Classi di rischio attuali:	Uso del suolo previsto: Aree industriali Classi di rischio previste:

Le elaborazioni effettuate consentono di verificare che gli elementi sopra riportati risultano classificabili in classe di rischio idraulico \leq R2

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver utilizzato il software HEROLite versione 2.0.0.2 secondo le condizioni d'uso e di aver correttamente utilizzato le banche dati messe a disposizione da parte dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali create in data 06-04-2022 chiave 072b030ba126b2f4b2374f342be9ed44.

Data compilazione: 29/11/2022

Il tecnico
Massimo Favarin

Autorità di Distretto delle Alpi Orientali

Si certifica che il presente attestato è stato prodotto con l'utilizzo del software HEROLite versione 2.0.0.2 sulla base dati contenuti nell'ambiente di elaborazione creato in data 06-04-2022 chiave 072b030ba126b2f4b2374f342be9ed44 dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.


Il responsabile del servizio di verifica delle vulnerabilità:

Ing. Giuseppe Fragola Funzionario tecnico con incarico di elevata professionalità.




Allegato cartografico

Stralcio cartografico d'insieme - Uso del Suolo proposto.



Stralcio cartografico d'insieme - Mappa del rischio derivante dal nuovo uso del suolo.



Autorità di Distretto delle Alpi Orientali

Si certifica che il presente attestato è stato prodotto con l'utilizzo del software HEROLite versione 2.0.0.2 sulla base dati contenuti nell'ambiente di elaborazione creato in data 06-04-2022 chiave 072b030ba126b2f4b2374f342be9ed44 dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.

Il responsabile del servizio di verifica delle vulnerabilità:

Ing. Giuseppe Fragola Funzionario tecnico con incarico di elevata professionalità.